



CITTÀ DI GRUGLIASCO
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

approvato con deliberazione di C.C. n... del.....

*adeguamento a seguito:
approvazione Regolamento-Tipo del Consorzio C.A.DO.S.,
D.lgs. 116/2020 e L.R. n. 4/2021*

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (BACINO 15A)

INDICE

TITOLO I - DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1 - Oggetto, campo di applicazione ed esclusioni	4
Art. 2 - Principi generali e finalità	4
Art. 3 - Definizioni e classificazione dei rifiuti.....	5
Art. 4 - Competenze del Comune.....	10
Art. 5 - Competenze del Gestore.....	11
TITOLO II - PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI.....	12
Art. 6 - Principi generali e attività.....	12
Art. 7 - Compostaggio domestico, di comunità e di prossimità	13
TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA	14
Art. 8 - Principi generali di organizzazione del servizio.....	14
Art. 9 - Comunicazione.....	15
Art. 10 - Raccolta differenziata, frazioni e flussi di rifiuto oggetto di raccolta differenziata.....	15
Art. 11 - Perimetro di espletamento del servizio.....	16
Art. 12 - Pesatura dei rifiuti.....	17
Art. 13 - Raccolta domiciliare: posizionamento dei contenitori	17
Art. 14 - Raccolta domiciliare: gestione dei contenitori, esposizione e lavaggio.....	19
Art. 15 - Raccolta stradale: modalità, contenitori.....	21
Art. 16 - Raccolta di prossimità: modalità, contenitori.....	22
Art. 17 - Altre modalità di raccolta: modalità, contenitori.....	23
Art. 18 - Norme generali per il conferimento dei rifiuti urbani	23
Art. 19 - Raccolta frazione organica.....	25
Art. 20 - Raccolta frazione verde (sfalci e potature).....	25
Art. 21 - Raccolta carta, cartone e poliaccoppiati cellulosici.....	26
Art. 22 - Raccolta cartone.....	27
Art. 23 - Raccolta imballaggi in vetro e imballaggi in acciaio, alluminio e banda stagnata	27
Art. 24 - Raccolta imballaggi in plastica.....	28
Art. 25 - Raccolta indifferenziato non recuperabile.....	29
Art. 26 - Raccolta pile e batterie esauste.....	30
Art. 27 - Raccolta medicinali scaduti.....	30
Art. 28 - Raccolta ingombranti	31

Art. 29 - R.A.E.E.	32
Art. 30 - Raccolta tessili e indumenti usati.....	32
Art. 31 - Raccolta di altre frazioni	32
TITOLO IV - ALTRI SERVIZI E SPECIFICHE CATEGORIE DI RIFIUTI.....	33
Art. 32 - Nettezza urbana.....	33
Art. 33 - Rifiuti cimiteriali.....	34
Art. 34 - Rifiuti derivanti da attività sanitarie.....	35
Art. 35 - Rifiuti/materiali contenenti amianto provenienti da civili abitazioni.....	36
Art. 36 - Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici.....	37
Art. 37 - Manifestazioni pubbliche.....	37
Art. 38 - Aree Mercatali.....	38
Art. 39 - Aree di sosta temporanea e mercati straordinari	38
Art. 40 - Rifiuti abbandonati sul territorio.....	39
Art. 41 - Recupero spoglie di animali rinvenute sul territorio.....	39
TITOLO V - RIFIUTI DA UTENZE NON DOMESTICHE.....	39
Art. 42 - Rifiuti da utenze non domestiche.....	39
TITOLO VI - CENTRO DI RACCOLTA	40
Art. 43 - Centro di Raccolta.....	40
TITOLO VII - CONTROLLI, DIVIETI E SANZIONI.....	40
Art. 44 - Vigilanza, controllo e accertamento.....	40
Art. 45 – Divieti e Sanzioni.....	41
Art. 46 - Introito delle Sanzioni.....	42
TITOLO VIII - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI.....	42
Art. 47 - Rinvio normativo.....	42
Art. 48 - Abrogazioni.....	43
Art. 49 - Entrata in vigore.....	43
ALLEGATO 1 – Elenco materiali per frazioni.....	44
ALLEGATO 2 – Tabella violazioni e sanzioni.....	47

TITOLO I - DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto, campo di applicazione ed esclusioni

1. Il presente Regolamento disciplina, in ottemperanza all'art. 198, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in materia ambientale", alle norme regionali e alle altre normative vigenti in materia, la gestione integrata dei rifiuti urbani prodotti nel territorio comunale nelle fasi di conferimento, raccolta, igiene urbana e spazzamento e trasporto.
2. Sono oggetto del presente regolamento:
 - a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria ed ambientale nella gestione integrata dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d) le modalità di espletamento del servizio di spazzamento, pulizia e svuotamento dei cestini stradali al fine di garantire il necessario decoro e la tutela igienico sanitaria su tutto il territorio comunale;
 - e) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi;
 - f) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari e secondari di imballaggio in sinergia, con altre frazioni merceologiche;
 - g) le modalità di gestione del centro di raccolta comunale;
 - h) le misure di prevenzione della produzione dei rifiuti urbani;
 - i) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero o allo smaltimento;
 - j) il regime dei controlli e il regime sanzionatorio per le infrazioni al presente Regolamento.
3. Sono in ogni caso fatte salve le esclusioni disposte dall'art. 185 D.lgs. 152/2006.
4. Il servizio di gestione dei rifiuti è disciplinato inoltre dal Contratto di Servizio stipulato con il Gestore e dalla Carta dei Servizi, oltre che dalle disposizioni previste nel *Regolamento Comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)*, per quanto applicabili.

Art. 2 - Principi generali e finalità

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e

- controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità.
2. La gestione dei rifiuti è effettuata nel rispetto della normativa europea, nazionale e regionale sull'evidenza pubblica e sull'affidamento dei servizi pubblici locali.
 3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga".
 4. La gestione dei rifiuti deve, pertanto, essere effettuata osservando i seguenti criteri generali:
 - a) attivare percorsi per la riduzione della produzione dei rifiuti e favorire la riduzione dello smaltimento finale;
 - b) mirare alla definizione di un sistema di filiera che porti al reale recupero della materia;
 - c) evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità e la sicurezza della collettività e dei singoli, sia in via diretta che indiretta;
 - d) evitare ogni inconveniente derivante da odori e rumori molesti;
 - e) prevenire ogni rischio di inquinamento incontrollato dell'ambiente e di danneggiamento del paesaggio.
 5. Il cittadino-utente è coinvolto nella gestione dei rifiuti, sia nell'osservare le norme vigenti e il presente Regolamento, sia nell'impegno a concorrere alla riduzione della produzione dei rifiuti alla fonte.
 6. Gli obiettivi generali da ottenere mediante la raccolta differenziata dei rifiuti sono individuati nel raggiungimento delle percentuali minime previste dal D.Lgs. n. 152/2006, dalla L.R. 1/2018 e s.m.i., dal Piano Regionale di Gestione dei rifiuti e dagli altri atti della Pianificazione sovraordinata.

Art. 3 - Definizioni e classificazione dei rifiuti

1. Il regolamento recepisce integralmente le definizioni e la classificazione di cui agli articoli 183 e 184 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e le altre definizioni in materia di gestione dei rifiuti presenti nella normativa nazionale e regionale.
2. Sono riportate qui di seguito le definizioni più rilevanti ai fini della corretta interpretazione e applicazione del presente Regolamento:
 - a) «rifiuti urbani»: i rifiuti individuati dall'art. 183, comma 1, lett. b-ter del D.Lgs. 152/2006, ovvero:
 1. i rifiuti **domestici** indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessuti,

imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata **provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici** indicati nell'allegato L-quater alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 dei prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies alla parte IV del D.Lgs. 152/2006;
 3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 4. rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 5. rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 6. rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5;
- b) «rifiuti speciali»: i rifiuti individuati dall'art. 184, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, ovvero:
1. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
 2. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.Lgs. 152/2006;
 3. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui alla precedente lettera a) punto 2;
 4. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui alla precedente lettera a) punto 2;
 5. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui alla precedente lettera a) punto 2;
 6. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui alla precedente lettera a) punto 2;
 7. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 8. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli di cui alla precedente lettera a);
 9. i veicoli fuori uso.

- c) raccolta differenziata: la raccolta separata alla fonte delle varie frazioni dei rifiuti urbani, comprese le raccolte multimateriale ed esclusa la frazione indifferenziata. La raccolta differenziata è finalizzata al recupero delle frazioni recuperabili e allo smaltimento in sicurezza delle frazioni pericolose;
- d) frazione da raccolta monomateriale: modalità di raccolta che mira ad intercettare le singole frazioni di rifiuto in flussi distinti.
- e) frazione da raccolta multimateriale: modalità di raccolta differenziata che prevede il conferimento in un unico contenitore di diverse frazioni merceologiche che successivamente saranno sottoposte ad una separazione prima dell'invio a recupero;
- f) frazione organica umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità costituito da rifiuti di origine animale e vegetale, essenzialmente scarti di cucina e alimenti, che sono soggetti a rapida degradazione naturale;
- g) frazione verde: rifiuti derivanti dalle attività di sfalcio, potatura e manutenzione in genere di parchi e giardini, sia pubblici che privati, anche provenienti dalle aree cimiteriali;
- h) rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche: rifiuti disciplinati dal decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)", che detta specifiche disposizioni finalizzate a ridurre l'impatto ambientale generato dalla presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e dalla gestione dei rifiuti da esse generati;
- i) rifiuti ingombranti: rifiuti di provenienza domestica e non domestica (questi ultimi qualora rispettino quanto previsto dall'art. 183, comma 1, lett. b-ter, punto 2 del D.lgs. 152/2006) costituiti prevalentemente da mobili, materassi ed arredi in genere, elettrodomestici non rientranti nella definizione di RAEE, attrezzi sportivi e altri materiali ingombranti caratterizzati da dimensioni tali da non poter essere conferiti al servizio di raccolta ordinario;
- j) rifiuti da spazzamento stradale: rifiuti della pulizia delle strade, delle aree pubbliche e private comunque soggette ad uso pubblico;
- k) rifiuti indifferenziati: costituiti dalla frazione residua ovvero, in generale, da tutto ciò che non può essere conferito nelle raccolte differenziate.
- l) rifiuti dei mercati: rifiuti provenienti dallo svolgimento dei mercati ortofrutticoli e altre tipologie di mercati;
- m) autocompostaggio: il compostaggio è un processo naturale che trasforma gli scarti vegetali e la frazione umida dei rifiuti in compost, da utilizzare come ammendante per l'agricoltura. Applicato a livello domestico il compostaggio è definito autocompostaggio e consente di trasformare la frazione organica umida e la frazione verde prodotta in terriccio per l'orto e il giardino;

- n) compostaggio collettivo: compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- o) compostiera: contenitore per la trasformazione della frazione organica umida e della frazione verde in compost;
- p) contenitore stradale: contenitori posizionati in luogo pubblico o di uso pubblico, solitamente la sede stradale, a svuotamento meccanico o manuale. Possono essere caratterizzati da forme e modalità di svuotamento diverse e sono utilizzati per la raccolta differenziata ed indifferenziata dei rifiuti;
- q) sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani: complesso delle attività connesse alla gestione dei rifiuti che comprendono il conferimento in forma differenziata dei rifiuti, la raccolta e il trasporto, lo spazzamento delle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, l'avvio a recupero o smaltimento secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
- r) conferimento: le operazioni compiute dal produttore del rifiuto per la consegna al servizio di raccolta e trasporto secondo le modalità definite per ogni tipologia di rifiuto;
- s) spazzamento: operazioni di pulizia e rimozione rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o ad uso pubblico;
- t) raccolta domiciliare: raccolta di alcune frazioni di rifiuti urbani, direttamente presso le utenze; permette di abbinare l'utilizzo dei contenitori a specifiche utenze (contenitori / cassonetti personalizzati);
- u) raccolta di prossimità: raccolta di alcune frazioni di rifiuti urbani con contenitori posti su suolo pubblico; permette di abbinare l'utilizzo dei contenitori a specifiche utenze (contenitori ad accesso controllato);
- v) raccolta stradale: conferimento delle varie frazioni di rifiuti urbani in contenitori posizionati sul suolo pubblico ed utilizzabili da tutte le utenze;
- w) raccolta su chiamata: servizio di raccolta di varie frazioni (es. ingombranti, RAEE, sfalci...) tramite prenotazione telefonica;
- x) cernita: operazioni di selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del loro riutilizzo e riciclo;
- y) smaltimento finale: il deposito finale dei rifiuti in appositi impianti sul suolo, nel suolo o di incenerimento;
- z) centro di raccolta (CDR): area allestita e presidiata a supporto del servizio di gestione dei rifiuti urbani, dove si svolgono unicamente attività di raccolta dei rifiuti urbani (compresi quelli di cui all'art. 183, comma 1, lett. b-ter, punto 2 del D.lgs. 152/2006 e smi), mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il successivo invio a trattamento. La realizzazione e la gestione del Centro di Raccolta Comunale, è disciplinata dal decreto ministeriale 8 aprile 2008 e s.m.i.. La gestione del centro di raccolta è oggetto di apposito *Regolamento*

Comunale. Qualora il Comune dovesse usufruire di un centro di raccolta intercomunale farà proprio il regolamento di gestione con provvedimento dell'organo competente;

- aa) imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore all'utilizzatore;
- bb) imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- cc) imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- dd) imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;
- ee) imballaggio riutilizzabile: imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito e progettato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita un numero minimo di viaggi o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo;
- ff) rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a), esclusi i residui della produzione di imballaggi;
- gg) contratto di Servizio: contratto attraverso il quale il Consorzio affida al Gestore del servizio la gestione dei servizi di igiene urbana, intesa come l'insieme delle operazioni di raccolta dei rifiuti indifferenziati, raccolta differenziata, trasporto nonché tutte le attività connesse, accessorie e complementari al servizio pubblico in oggetto;
- hh) Consorzio di bacino: Ente consortile obbligatorio ai sensi della L.R. 24/2002, avente funzioni regolamentari consortili, titolare dell'affidamento dei Servizi di Gestione dei Rifiuti; a partire dall'adeguamento alla L.R. 1/2018 così come modificata dalla L.R. 4/2021, assume la denominazione di "Consorzio di Area Vasta";
- ii) Conferenza d'ambito: convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 con funzioni di ambito regionale costituita dai consorzi di area vasta, dalla Città di Torino, dalla Città Metropolitana di Torino e dalle province ai sensi dell'art. 10 della L.R. 1/2018 così come modificata dalla L.R. 4/2021;
- jj) Gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: soggetto che svolge le attività connesse alla gestione dei rifiuti.

3. Al fine di fornire le corrette informazioni alle utenze, in **Allegato 1** sono riportati a titolo esemplificativo e non esaustivo le tipologie di materiali riferibili a ciascuna tipologia di raccolta differenziata. Tale Allegato è il riferimento che il Comune e il Gestore devono utilizzare per fornire le informazioni agli utenti.

Art. 4 - Competenze del Comune

1. Ai sensi della vigente normativa regionale, il Comune provvede ad assicurare la gestione dei rifiuti urbani (regolamentazione, organizzazione, affidamento e controllo) in forma associata attraverso il consorzio obbligatorio. Le attività inerenti il Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani sono svolte dalla Società affidataria del servizio identificata secondo le procedure previste dalla normativa vigente e di seguito denominato Gestore.
2. Il Comune di Grugliasco fa parte del Consorzio di Bacino C.A.DO.S. o dell'Ente subentrante ai sensi della L.R. 1/2018 e s.m.i.¹;
3. Ferme restando le competenze esercitate in forma associata mediante il Consorzio di Bacino o suo successore ai sensi delle norme regionali al tempo vigenti, ai comuni competono ulteriori funzioni in materia di rifiuti da esercitarsi singolarmente in conformità a specifiche disposizioni di legge o altre disposizioni, quali:
 - a) l'emissione di ordinanze contingibili e urgenti, nell'ambito della propria competenza, qualora sia richiesto da eccezionali e urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, per il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente gli enti preposti;
 - b) l'adozione dei provvedimenti di diffida a provvedere nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti e l'emissione di ordinanze per la rimozione, l'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e di ripristino dei luoghi, nei confronti dei responsabili di abbandono e deposito incontrollati dei rifiuti sul suolo e nel suolo, ai sensi dell'art. 192, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006.;
 - c) l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione della loro realizzazione in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, nel caso in cui l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguardi un'area ricompresa nel solo territorio comunale ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006, e secondo le procedure previste dal disposto normativo di cui al titolo quinto del D.Lgs. n.152/2006;
 - d) il controllo del corretto svolgimento delle azioni di conferimento dei rifiuti da parte delle utenze e delle attività di raccolta dei rifiuti da parte del Gestore del Servizio, in coordinamento con il Consorzio di bacino.
 - e) lo smaltimento dei rifiuti speciali derivanti dall'attività della propria amministrazione.

¹ La L.R. 4/2021 ha modificato la L.R. 1/2018 (versione vigente su <http://arianna.cr.piemonte.it/>)

4. Il Comune prevede, inoltre, nei propri strumenti di regolamentazione edilizia l'obbligo di individuare per ciascuna nuova edificazione e, ove possibile, per gli interventi di ristrutturazione, gli spazi necessari al posizionamento delle attrezzature per la raccolta dei rifiuti in aree private recintate.

Art. 5 - Competenze del Gestore

1. Al Gestore, ossia al soggetto incaricato dal Consorzio dello svolgimento del Servizio, competono in regime di privativa tutte le attività costituenti il servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani tra cui in particolare:
 - a) la gestione dei rifiuti urbani in tutte le singole fasi;
 - b) la pulizia e lo spazzamento delle aree pubbliche o ad uso pubblico, intendendosi queste ultime le aree private permanentemente aperte al pubblico, ove previsto dal Contratto di Servizio, compresa la rimozione dei rifiuti abbandonati per i quali non sia stato individuato il responsabile;
 - c) l'attuazione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali e/o di energia, di riduzione della produzione dei rifiuti, nonché di gestione differenziata delle categorie di rifiuti che per la loro composizione possono essere pericolose per l'ambiente se mescolate agli altri rifiuti urbani;
 - d) la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei criteri previsti dal Titolo II, Parte IV, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i;
 - e) il ritiro delle frazioni conferite presso il Centro di Raccolta Comunale ed il trasporto agli impianti di recupero e/o trattamento, ad eccezione delle frazioni ricadenti nei Sistemi Collettivi (RAEE, oli, batterie, pneumatici, ...).
2. Il Gestore eroga il Servizio in conformità alle previsioni del Contratto di Servizio e/o delle deliberazioni del Consorzio.
3. Il Gestore inoltre svolge, su richiesta, le seguenti attività:
 - a) la gestione dei rifiuti speciali previa stipula di apposita convenzione;
 - b) assistenza e/o affiancamento a enti pubblici e/o soggetti privati per iniziative varie (es. progettazione dei servizi, campagne di comunicazione);
 - c) iniziative e/o progetti finalizzati a incentivare la prevenzione nella produzione dei rifiuti in conformità agli indirizzi del Consorzio ed alle previsioni del Contratto di servizio e le attività di comunicazione e di informazione nei confronti dei cittadini e della popolazione scolastica, allo scopo sia di informare sui servizi svolti sia di creare una diffusa coscienza ambientale nei cittadini a cominciare dall'età scolare;
 - d) la gestione del Centro di Raccolta Comunale.
4. La privativa non si applica alle attività di recupero dei rifiuti urbani provenienti da utenze non domestiche, i quali pertanto possono essere conferiti a cura del produttore, ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis del D.Lgs. 152/2006, sia al servizio

pubblico di raccolta sia a terzi autorizzati, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani. Le modalità con le quali le utenze non domestiche dimostrano di avviare al recupero i propri rifiuti, le modalità di calcolo dell'abbattimento tariffario e la disciplina della modalità di uscita delle utenze non domestiche dall'utilizzo del servizio pubblico sono stabilite nel Regolamento Comunale relativo alla tariffa.

5. Il Gestore è tenuto alla predisposizione della Carta dei Servizi, secondo quanto previsto dal Contratto di servizio, dalla normativa nazionale e regionale in materia di servizi pubblici e specificatamente in materia di rifiuti urbani, dando risalto, in particolare, alle tempistiche di esecuzione del servizio per ogni zona in cui sia eventualmente stato suddiviso il territorio comunale, al rapporto diretto con l'utenza e alle modalità per l'accesso alle informazioni e per proporre reclamo.

TITOLO II - PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI

Art. 6 - Principi generali e attività

1. Ai fini della riduzione della produzione di rifiuti, l'Amministrazione comunale promuove:
 - a) campagne di sensibilizzazione volte ad educare la cittadinanza e gli alunni delle scuole ad un consumo sostenibile, attuate anche in collaborazione con il Gestore, il Consorzio, le associazioni dei consumatori, quelle di volontariato ed altri enti;
 - b) iniziative di sensibilizzazione contro gli sprechi, anche d'intesa con enti, gruppi e associazioni operanti sul territorio;
 - c) iniziative promozionali, condotte di concerto con gli esercizi commerciali, per l'utilizzo di imballaggi a rendere e di prodotti duraturi in alternativa agli imballaggi a perdere ed ai prodotti usa e getta;
 - d) divulgazione e diffusione del ricorso dell'autocompostaggio degli scarti organici anche attraverso un adeguato supporto tecnico di consulenza alla popolazione, come specificato più dettagliatamente al successivo Art. 7;
 - e) gli Acquisiti Pubblici Ecologici (GPP) per la razionalizzazione degli acquisti e dei consumi e l'incremento della qualità ambientale delle proprie forniture ed affidamenti.
2. Nelle strutture comunali, nelle attività promosse o finanziate dall'Amministrazione comunale, nonché nelle manifestazioni e negli eventi di carattere culturale, sportivo, sociale, sia pubblici che patrocinati dal Comune (organizzati da

associazioni, circoli o gruppi di cittadini...), è d'obbligo l'utilizzo di stoviglie biodegradabili o riutilizzabili.

3. Il Comune promuove, inoltre:

- a) l'uso di acqua pubblica, attraverso l'installazione sul territorio di punti di distribuzione, quali fontane e case dell'acqua e nella distribuzione per scuole e mense;
- b) la riduzione dell'uso di bottiglie di plastica;
- c) l'utilizzo di pannolini lavabili;
- d) il riutilizzo di beni non giunti a fine vita, attraverso l'organizzazione di manifestazioni quali mercatini dell'usato o altre iniziative;
- e) la diffusione della filiera corta, attraverso l'organizzazione di mercati contadini;
- f) l'acquisto di prodotti sfusi;
- g) le buone pratiche per il recupero delle eccedenze alimentari, presso gli esercizi di ristorazione, la Grande Distribuzione Organizzata (GDO), le mense, ecc.

/ / /

Art. 7 - Compostaggio domestico, di comunità e di prossimità

1. Il compostaggio domestico, o autocompostaggio, consiste nell'autotrattamento domestico della frazione organica e della frazione verde (sfalci e potature) dei rifiuti urbani mediante biodegradazione aerobica, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto.
2. Il compostaggio di comunità è il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei propri rifiuti urbani, ai fini dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti, con riferimento e nel rispetto di quanto previsto dal DM 266/2016 *"Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell'articolo 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come introdotto dall'articolo 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221."*
3. Il compostaggio di prossimità è il compostaggio disciplinato dall'art. 214 comma 7 bis del D.Lgs. 152/2006 ².

² In deroga a quanto stabilito dal comma 7, ferme restando le disposizioni delle direttive e dei regolamenti dell'Unione europea, gli impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili derivanti da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi, che hanno una capacità di trattamento non eccedente 80 tonnellate annue e sono destinati esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti che stipulano una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio, acquisito il parere dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) previa predisposizione di un regolamento di gestione dell'impianto che preveda anche la nomina di un gestore da individuare in ambito comunale, possono essere realizzati e posti in esercizio con denuncia di inizio di attività ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche in aree agricole, nel rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al d.lgs. 22/1/2004, n. 42

4. Tale pratica, che comporta una riduzione della quantità di rifiuti da avviare a trattamento, è consentita e favorita, anche attraverso la riduzione della TARI e l'attivazione di opportuna attività di controllo.
5. Al fine di consentire il conteggio della frazione organica nei quantitativi di Raccolta Differenziata, il Comune ha approvato il "*Regolamento Comunale sul Compostaggio domestico, di comunità e di prossimità*", con le modalità previste dalla D.G.R. 15-5870 del 3 novembre 2017, al quale si demanda.
6. Il Comune e il Gestore del servizio sono esonerati da ogni responsabilità connessa alla scelta del sistema di compostaggio e alla gestione del processo di compostaggio domestico degli utenti.

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

Art. 8 - Principi generali di organizzazione del servizio

1. L'Amministrazione Comunale promuove forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione e la pericolosità dei rifiuti attraverso l'adozione di un sistema integrato di raccolta, in cui un ruolo prioritario viene assunto dalle raccolte differenziate, ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore, secondo gli indirizzi programmatici del Piano Regionale, sulla base degli indirizzi del Consorzio dei Comuni e in base ai criteri stabiliti nel Contratto di servizio.
2. Le modalità di raccolta che consentono di massimizzare i risultati di raccolta differenziata in termini quantitativi e qualitativi, e quindi il recupero di materia, sono quelle che prevedono un accesso limitato e/o personalizzato ai contenitori da parte degli utenti, permettendo la responsabilizzazione degli stessi e il controllo qualitativo dei materiali conferiti. Tali modalità di raccolta sono coerenti con l'applicazione di sistemi di misurazione puntuale dei quantitativi di rifiuti prodotti e la conseguente applicazione di modelli di TARI puntuale o tariffazione corrispettiva.
3. Sul territorio del Comune di Grugliasco il servizio è quindi svolto con le seguenti modalità, specificate nel dettaglio nei seguenti articoli:
 - a) la raccolta differenziata con sistema prevalentemente domiciliare e di prossimità per le frazioni carta, organico e indifferenziato residuo;
 - b) la raccolta differenziata prevalentemente stradale per le frazioni imballaggi in vetro/metalli, imballaggi in plastica, tessili;
 - c) la raccolta differenziata con contenitori collocati presso esercizi commerciali e altri luoghi pubblici per pile e farmaci;
 - d) eventuali altre raccolte attivate dal Gestore della Raccolta per frazioni particolari, quali oli vegetali usati e piccoli elettrodomestici;

- e) il ritiro a domicilio su richiesta dell'utente per i rifiuti ingombranti;
 - f) il ritiro a domicilio per la frazione verde, previo abbonamento da stipularsi con il Comune;
 - g) la raccolta differenziata nei Centri di Raccolta, per i rifiuti che non è possibile conferire con le modalità precedenti, come meglio specificato nel *Regolamento del Centro di Raccolta*.
4. Le modalità organizzative specifiche del servizio di raccolta per ciascuna frazione e le frequenze di raccolta sono definite nel Contratto di servizio e nei relativi documenti attuativi.
5. Il Comune, in coerenza con gli indirizzi del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, si riserva di applicare sistemi di misurazione puntuale coerenti con le "*Linee Guida per l'applicazione dei sistemi di TARI puntuale sul territorio consortile*" (approvate con Deliberazione di Assemblea Consortile n. 19/2017) e con il D.M. Ambiente 20 aprile 2017. Le modalità di applicazione sono definite nel Regolamento TARI comunale.

Art. 9 - Comunicazione

1. L'Amministrazione Comunale avrà cura di pubblicizzare le modalità di gestione e di utilizzo da parte degli utenti del servizio di raccolta differenziata ed i risultati conseguiti in termini di materiali conferiti e raccolti.
2. L'Amministrazione Comunale, in sinergia con il soggetto Gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani, d'intesa con eventuali altri soggetti interessati, attiva pertanto, in linea con la programmazione regionale, le iniziative di sensibilizzazione e informazione sulle modalità di raccolta, di promozione dei conferimenti differenziati e di educazione ambientale.
3. Il comune individua gli amministratori degli stabili quali soggetti attraverso cui:
- a) diffondere il contenuto del regolamento nell'ambito del condominio
 - b) diffondere in modo capillare le informazioni sul corretto conferimento delle varie tipologie di rifiuto differenziato e non.

/ / /

Art. 10 - Raccolta differenziata, frazioni e flussi di rifiuto oggetto di raccolta differenziata

1. Le frazioni oggetto di raccolta differenziata sono le seguenti:
- a) organico
 - b) verde (sfalci, potature)
 - c) carta
 - d) cartone
 - e) imballaggi in vetro e imballaggi in metallo (raccolti congiuntamente)

- f) imballaggi in plastica
 - g) rifiuti indifferenziati residui
 - h) pile
 - i) farmaci
 - j) Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE)
 - k) rifiuti ingombranti
 - l) tessili e indumenti usati
 - m) altre frazioni che possono essere conferite nel Centro di Raccolta, nel rispetto dello specifico Regolamento
2. Per ciascuna frazione di rifiuto sono indicate le modalità di raccolta negli articoli dal 19 al 31; ciascuna frazione deve essere conferita dagli utenti esclusivamente nei contenitori a tal fine predisposti o comunque nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione e dal Gestore del servizio.
 3. Per tutte le frazioni per le quali è prevista la raccolta differenziata, è vietato il conferimento con i rifiuti indifferenziati residui.
 4. Gli imballaggi primari e secondari non restituiti al produttore/venditore dall'utilizzatore, possono essere conferiti al servizio pubblico solo attraverso la raccolta differenziata.

Art. 11 - Perimetro di espletamento del servizio

1. La gestione dei rifiuti urbani è effettuata di norma nell'intero territorio comunale, comprese le zone con case sparse; negli allegati tecnici del Contratto di servizio sono indicate, per alcune tipologie di rifiuto e/o per alcuni servizi di spazzamento e/o altri servizi, eventuali zone non servite. Il Gestore del servizio predispone e mantiene aggiornati idonea cartografia o elenco puntuale delle strade/aree, dai quali risultino le zone servite e i relativi servizi resi alle utenze.
2. Si intendono coperti dal servizio i nuclei abitati, le case sparse e gli edifici ai quali si accede mediante strada privata il cui sbocco sia su area pubblica soggetta al servizio di raccolta.
3. Resta fermo l'obbligo per coloro che risiedono nelle zone non comprese nelle aree servite di conferire i rifiuti al servizio pubblico presso il punto di raccolta più vicino.
4. La raccolta istituita sul territorio comunale è destinata ai rifiuti prodotti sul territorio comunale. Non possono essere conferiti nei contenitori rifiuti prodotti al di fuori del territorio comunale.

Art. 12 - Pesatura dei rifiuti

1. Il Gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani adotta modalità organizzative tali da consentire la quantificazione dei rifiuti originati all'interno del territorio comunale o, qualora previsto da specifici accordi, sovracomunale.
2. Il peso effettivo dei rifiuti raccolti è da considerarsi esclusivamente quello riscontrato presso gli impianti di smaltimento/recupero di destinazione.
3. Nel caso di raccolte sovracomunali, il Gestore ripartirà i pesi tra i Comuni secondo criteri che saranno comunicati annualmente al Comune, quali:
 - a) numero di abitanti serviti;
 - b) numero di contenitori;
 - c) pesature intermedie per un periodo rappresentativo;
 - d) pesature puntuali ove consentito dal sistema di raccolta.

Per attività e situazioni particolari, potranno essere individuati altri criteri, in accordo tra i Comuni interessati dalla raccolta sovracomunale ed il Gestore del servizio.

Art. 13 - Raccolta domiciliare: posizionamento dei contenitori

1. La **raccolta domiciliare** è svolta tramite appositi contenitori forniti alle utenze secondo i criteri di assegnazione previsti nel Contratto di Servizio. I contenitori assegnati alle singole utenze, sono posizionati, in relazione alle caratteristiche dei singoli edifici, secondo le seguenti modalità in ordine di priorità:
 - a) **area privata interna non soggetta a pubblico passaggio**, *con esposizione e successivo ritiro dei contenitori nel giorno/i di raccolta, a cura delle utenze assegnatarie o di soggetti terzi incaricati dalle stesse*: in tutti i casi in cui l'esposizione fronte strada avvenga su suolo pubblico, i contenitori dovranno rimanere esposti per il tempo minimo indispensabile alle operazioni di svuotamento. L'eventuale segnaletica orizzontale e verticale, per delimitare gli spazi pubblici necessari alla movimentazione o all'esposizione *temporanea* dei cassonetti su suolo pubblico, potrà essere realizzata a cura e spese degli interessati e dagli stessi mantenuta efficiente, previa valutazione tecnica e autorizzazione dell'ufficio comunale competente per la gestione della viabilità pubblica e di uso pubblico. L'utilizzo dei cortili a parcheggio condominiale, o altro uso comune, non esime dall'obbligo del mantenimento dei contenitori nelle aree private interne.
 - b) **area privata esterna soggetta a pubblico passaggio (non recintata)**, *qualora non sia possibile la soluzione "a", solo nei casi in cui l'utenza non disponga di spazi sufficienti o a fronte di comprovati impedimenti (verificati dagli uffici comunali dell'Area Ambiente)*: i contenitori dovranno essere collocati nelle immediate vicinanze del numero civico, negli spazi individuati e

appositamente delimitati tramite segnaletica orizzontale e verticale, al fine di riservare il loro utilizzo esclusivamente alle utenze a cui sono dedicati. I contenitori posizionati in tali aree devono essere dotati di meccanismo di chiusura allo scopo di impedire conferimenti scorretti da parte di soggetti non autorizzati.

- c) **area esterna su suolo pubblico**, qualora non siano possibili le soluzioni "a" e "b", solo nei casi in cui l'utenza non disponga di spazi privati sufficienti o a fronte di comprovati impedimenti (verificati dagli uffici comunali dell'Area Ambiente): i contenitori dovranno essere collocati nelle immediate vicinanze del numero civico, previa valutazione tecnica e autorizzazione di occupazione suolo pubblico da parte dell'ufficio comunale competente per la gestione della viabilità pubblica e di uso pubblico, negli spazi individuati e appositamente delimitati tramite segnaletica orizzontale e verticale, al fine di riservare il loro utilizzo esclusivamente alle utenze a cui sono dedicati. I contenitori posizionati in tali aree devono essere dotati di meccanismo di chiusura allo scopo di impedire conferimenti scorretti da parte di soggetti non autorizzati.
2. È vietato depositare i rifiuti al di fuori dei contenitori; la pulizia delle aree esterne di cui ai punti b) e c) è a cura e sotto la responsabilità delle utenze a cui sono assegnati i contenitori.
3. La segnaletica di cui ai punti b) e c) del comma 1, relativa ad aree esterne, dovrà essere realizzata a cura e spese dell'utenza, **entro 24 mesi** dall'esecutività del presente Regolamento, previa valutazione tecnica ed autorizzazione dell'ufficio comunale competente per la gestione della viabilità pubblica e di uso pubblico, e mantenuta efficiente a cura e spese dell'utenza stessa.
- L'Amministrazione Comunale potrà adottare appositi atti finalizzati ad incentivare la mitigazione delle aree ecologiche su suolo pubblico, secondo specifici criteri.
4. Nel punto a) del comma 1 rientrano anche aree private recintate di proprietà e pertinenza dell'utenza, appositamente individuate per la collocazione dei contenitori per i rifiuti, accessibili esclusivamente dall'utenza.
5. Anche ai sensi della Circolare della Presidente della Giunta regionale 25 luglio 2005, n. 3/AMB/SAN (pubblicata sul B.U.R. n. 30 del 28/07/2005), le aree destinate al posizionamento dei contenitori devono avere le seguenti caratteristiche:
- a) devono risultare facilmente accessibili;
 - b) la superficie deve essere piana e preferibilmente pavimentata, al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti, la movimentazione dei medesimi contenitori e la pulizia dell'area interessata e deve essere priva di barriere architettoniche onde consentire l'accessibilità ad utenti a ridotta mobilità;
 - c) lo spazio interno di manovra deve essere adeguatamente dimensionato in base al numero di utenze ed alla movimentazione dei contenitori e non devono

- esservi scalini rispetto all'esterno, per permettere l'agevole scorrimento degli stessi;
- d) il posizionamento dei contenitori non deve costituire intralcio od ostacolo, al passaggio nelle stesse pertinenze dei fabbricati, al normale accesso al suolo pubblico o ad altre aree private.
6. I contenitori per l'indifferenziato residuo e per l'organico non possono essere posizionati a ridosso dei muri perimetrali degli edifici sui quali sono presenti, a livello di piano terra e/o di piano rialzato, ingressi, porte, finestre, punti di ventilazione e balconi di civili abitazioni e/o di attività produttive.
7. I contenitori per la carta possono essere tenuti anche all'interno dei fabbricati, purché non costituiscano intralcio.
8. Nel caso di utenze poste all'interno di cortili o di aree private, che siano accessibili come area di manovra ai mezzi di servizio e senza che gli addetti debbano ricorrere all'utilizzo di chiavi o telecomandi, il Gestore, in accordo con l'utenza interessata, potrà decidere che la raccolta venga fatta direttamente all'interno dei cortili medesimi, previo sopralluogo e in accordo con l'utenza.
9. È possibile prevedere il servizio a pagamento di svuotamento dei contenitori collocati in area privata non accessibile direttamente dal Gestore, previo sopralluogo da parte dello stesso. Tale servizio può essere soggetto a pagamento di corrispettivo da parte dell'utenza al Gestore, previa sottoscrizione di uno specifico contratto tra Gestore e utenza.
10. In riferimento al precedente comma 1 punto c), qualora le volumetrie per frazione superino i 2.400 litri, l'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di valutare una raccolta di prossimità (con le modalità di cui al successivo Art. 16).
- ///
11. Nelle nuove edificazioni devono essere previste apposite aree di pertinenza private non soggette a pubblico passaggio destinate al posizionamento dei contenitori. Le medesime aree devono essere previste, ove possibile, anche per le ristrutturazioni.

Art. 14 - Raccolta domiciliare: gestione dei contenitori, esposizione e lavaggio

1. Gli utenti devono utilizzare esclusivamente i contenitori loro assegnati dal Gestore in comodato d'uso gratuito, come regolato dagli artt. 1804 e seguenti del Codice Civile. Il relativo contratto deve essere sottoscritto dal comodatario (utente) al momento della consegna dei contenitori da parte del gestore (comodante). Qualora la sottoscrizione non possa avvenire contestualmente alla consegna, il contratto potrà essere perfezionato con le modalità alternative stabilite dal gestore e debitamente comunicate all'utente. In ogni caso, il contratto si riterrà implicitamente accettato dall'utenza, al primo uso dei contenitori ai fini della fruizione del servizio di raccolta dei rifiuti. Anche nel caso di contenitori già

assegnati, il contratto si ritiene implicitamente accettato dall'utenza al primo uso dei contenitori ai fini della fruizione del servizio di raccolta dei rifiuti.

2. I contenitori per la raccolta domiciliare devono essere mantenuti in buono stato. Nel caso in cui il contenitore venga rotto accidentalmente o risulti non più funzionante all'uso, il Gestore del servizio provvederà alla sua sostituzione previa segnalazione da parte dell'utenza. In caso di furto, il Gestore provvede alla riconsegna del contenitore su presentazione da parte dell'utenza di dichiarazione di avvenuta sottrazione del contenitore ai sensi del D.P.R. 445/2000.
3. I contenitori di qualsiasi tipo sono dotati di strisce catarifrangenti di colore, dimensioni e luminosità richieste dalla normativa in materia.
4. Il servizio di raccolta viene svolto, di norma, nei giorni lavorativi con cadenza, modalità ed orari comunicati dal Comune e/o dal Gestore; in caso di festività infrasettimanali la raccolta sarà effettuata con le modalità definite dal Gestore del servizio e comunicate all'utenza annualmente sul sito del Gestore.
5. I contenitori sono dotati di apposito dispositivo di riconoscimento che consente al Gestore del servizio di rilevare i dati inerenti l'avvenuto svuotamento. Nel rispetto di quanto previsto dal DM Ambiente 20/4/2017, tali dati possono essere associati a banche dati che integrano le informazioni sulle utenze del servizio (es. banca dati anagrafica, banca dati tributi).
6. I contenitori sono esposti a cura dell'utenza sulle pubbliche vie o sulle piazze, solo a capienza esaurita, la sera prima del giorno di raccolta non prima delle ore 19,00 e comunque non oltre le ore 5,30 del giorno di raccolta.
7. I contenitori devono essere esposti possibilmente quando pieni, in particolar modo per le frazioni che non comportano problemi di igiene o di odore.
8. I contenitori sono esposti al di fuori di ingressi e recinzioni e comunque lungo il percorso di raccolta individuato. La raccolta è effettuata al limite del confine di proprietà dell'utente, o presso punti individuati dal Gestore del servizio dove l'utente colloca il contenitore. I contenitori sono posti in maniera tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi.
9. I contenitori devono rimanere esposti per il tempo minimo indispensabile alle operazioni di svuotamento; dopo lo svuotamento, e comunque entro il giorno stesso, sono riportati dall'utente all'interno del confine di proprietà, salvo i casi specifici previsti all'art. 13 comma 1 lett. b) e c) del presente regolamento.
10. Il servizio è effettuato mediante il passaggio su strade pubbliche o ad uso pubblico in cui venga garantita la possibilità di manovra dei mezzi di raccolta; il Gestore può accedere, per motivate esigenze o su richiesta dell'utenza, su strade private, salvo opposizione dei proprietari o degli aventi diritto.
11. Qualora il Gestore del servizio non esegua il ritiro dei rifiuti, l'utente segnala tempestivamente (cioè non oltre il giorno successivo) la mancata esecuzione al Numero Verde del Gestore che, effettuate le verifiche del caso, provvede a recuperare il disservizio come specificato nella Carta dei Servizi, salvo diverse

modalità previste nel Contratto di servizio. Sono fatte salve le cause di forza maggiore non addebitabili all'appaltatore del servizio, come scioperi, neve, interruzione della viabilità ecc.

12. Il Gestore del servizio, al fine di avviare i controlli per eventuali sanzioni, non garantirà la rimozione immediata dei rifiuti, qualora gli stessi non siano conformi, per tipologia o modalità di conferimento, a quanto previsto nel presente Regolamento e nel Contratto di servizio; in particolare non verranno raccolti:
 - a) rifiuti inquinati da materiale estraneo;
 - b) contenitori esposti in giorni o orari errati;
 - c) rifiuti in contenitori non regolamentari, non rientranti nelle tipologie adottate per l'esecuzione del servizio.
13. I conferimenti non conformi sono soggetti alle sanzioni previste al Titolo VII.
14. Al fine di garantire una corretta gestione della raccolta differenziata porta a porta, il miglioramento della qualità dei rifiuti raccolti e il rispetto delle norme del presente regolamento, il Comune, anche avvalendosi del Gestore del servizio, predisporrà un sistema di controllo, verifica e miglioramento della qualità dei rifiuti urbani. Tale sistema verrà attuato mediante l'operato di ispettori ecologici, nel caso in cui il Contratto lo preveda.
15. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, si dovessero riscontrare delle difformità rispetto a quanto previsto nel presente regolamento, il Gestore potrà effettuare apposita segnalazione con le possibili seguenti modalità: lasciare un avviso sul contenitore e/o non svuotare il contenitore, segnalare la difformità al responsabile della raccolta e/o agli ispettori ecologici e/o alle Autorità competenti.
16. Al fine di limitare problemi di odore ed igienico sanitari, i contenitori per la raccolta domiciliare di cui al comma 1 devono essere sottoposti a regolari lavaggi da parte degli utenti (nel caso di condomini, anche affidando il servizio a terzi) e/o nel momento in cui si presenta la necessità, con maggiori garanzie di efficacia sotto il profilo dell'igiene. Il lavaggio e l'igienizzazione dei cassonetti assegnati possono essere effettuati con modalità paragonabili a quelle utilizzate per i propri contenitori domestici, con l'uso di prodotti con modeste proprietà detergenti/disinfettanti e con buone capacità biodegradabili.

Art. 15 - Raccolta stradale: modalità, contenitori

1. La raccolta stradale è svolta tramite appositi contenitori ad accesso libero posizionati sul territorio secondo i criteri di assegnazione e di posizionamento previsti nel Contratto di servizio.
2. I contenitori sono posizionati in area esterna, di pertinenza pubblica, accessibili agevolmente dagli utenti e accessibili direttamente dal Gestore al fine di effettuarne lo svuotamento, nel rispetto dei vincoli definiti dal Codice della Strada e dei criteri

di igiene di sicurezza e di attenzione per i luoghi di interesse culturale, religioso ed ambientale.

3. I contenitori sono dotati di pannelli informativi (adesivi o analoghi) con le indicazioni delle tipologie di materiali differenziati e delle loro modalità di conferimento.

Art. 16 - Raccolta di prossimità: modalità, contenitori

1. Per raccolta di prossimità si intende una modalità di raccolta che può essere assimilata alla raccolta domiciliare sebbene avvenga tramite contenitori condivisi tra più numeri civici. Tale modalità è utilizzata in determinate aree del territorio comunale, in cui risulta difficoltoso o non applicabile il servizio domiciliare.
2. I contenitori sono posizionati in area esterna di pertinenza pubblica, accessibili agevolmente dagli utenti e dal Gestore al fine di effettuarne lo svuotamento, nel rispetto dei vincoli definiti dal Codice della Strada e dei criteri di igiene, di sicurezza e di attenzione per i luoghi di interesse culturale, religioso ed ambientale.
3. I contenitori devono essere ad accesso controllato e sono assegnati a gruppi di utenze. Gli utenti del servizio di raccolta di prossimità devono utilizzare esclusivamente i contenitori loro assegnati dal Gestore in comodato d'uso gratuito come regolato dagli artt. dal 1804 e seguenti del Codice Civile. Il relativo contratto deve essere sottoscritto dal comodatario (utenti), al momento della consegna dei contenitori da parte del Gestore (comodante). Qualora la sottoscrizione non possa avvenire contestualmente alla consegna, il contratto potrà essere perfezionato con le modalità alternative stabilite dal Gestore e debitamente comunicate all'utente. In ogni caso, il contratto si riterrà implicitamente accettato dall'utenza, al primo uso dei contenitori ai fini della fruizione del servizio di raccolta dei rifiuti. Anche nel caso di contenitori già consegnati, il contratto si ritiene implicitamente accettato dall'utenza al primo uso dei contenitori ai fini della fruizione del servizio di raccolta rifiuti.
4. Gli utenti che devono conferire i rifiuti in contenitori ad accesso controllato con chiave o tessera (o altro sistema di riconoscimento) sono tenuti a dotarsi del dispositivo di apertura presso gli Uffici Comunali o presso il Gestore, a custodirlo con diligenza e ad utilizzarlo con le modalità previste. Ad ogni utenza iscritta a ruolo della tassa rifiuti verrà consegnato un solo dispositivo. La richiesta di ogni ulteriore dispositivo sarà soggetta a pagamento.
5. Per quanto riguarda le modalità di collocazione e utilizzo dei contenitori di cui al punto precedente, vale quanto indicato nei precedenti art. 13 e art. 15.

Art. 17 - Altre modalità di raccolta: modalità, contenitori

1. Contenitori per la raccolta di specifiche frazioni di rifiuto (es. pile esauste, farmaci scaduti, scarpe, ecc.) possono essere collocati per esigenze di pubblica utilità, in accordo con il Gestore del servizio e previo consenso del proprietario, all'interno di negozi, farmacie e studi medici, rivendite, esercizi pubblici, esercizi commerciali, alberghi ed attività produttive in genere, oltre che di scuole, centri sportivi ed altri edifici aperti al pubblico.
2. Lo svuotamento di tali contenitori è a cura del Gestore, con le frequenze previste nel Contratto di servizio.
3. I titolari delle attività di cui sopra, nonché i responsabili dei locali aperti al pubblico che accettano la collocazione dei contenitori collaborano con il Gestore nella diffusione del materiale informativo e comunicano allo stesso ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.

Art. 18 - Norme generali per il conferimento dei rifiuti urbani

1. Le utenze domestiche e le utenze non domestiche conferiscono obbligatoriamente in modo differenziato tutti i rifiuti.
2. A tal fine ogni utenza ha l'obbligo di utilizzare gli appositi contenitori per la raccolta domiciliare forniti in comodato d'uso gratuito dal Gestore, identificati e codificati secondo gli standard previsti, di utilizzarli ed esporli secondo le regole specificate nel presente Regolamento.
3. L'utente deve osservare modalità atte a favorire l'igiene nella fase di conferimento negli appositi contenitori per la raccolta, messi a disposizione dal Gestore del servizio. I rifiuti organici e i rifiuti indifferenziati devono essere collocati in sacchi che poi saranno depositati nei contenitori in modo da minimizzare il contatto fra rifiuto e contenitore.
4. È vietata l'esposizione sulla pubblica via dei rifiuti sotto forma diversa da quella indicata dal Comune e dal Gestore del servizio e, per la raccolta domiciliare, al di fuori dei giorni e dell'orario indicati dal Gestore del servizio, in accordo con l'Amministrazione Comunale.
5. È inoltre vietato per tutti i contenitori (sia per la raccolta domiciliare che per la raccolta stradale e di prossimità):
 - a) l'uso improprio dei contenitori per la raccolta dei rifiuti;
 - b) la cernita e il rovistamento dei rifiuti nei contenitori;
 - c) l'abbandono di qualsiasi tipo di rifiuto, anche se in sacchi chiusi, a lato dei contenitori, anche se pieni;
 - d) l'esecuzione di scritte sui contenitori o l'affissione su di essi di materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione;

- e) lo sblocco degli eventuali freni di stazionamento, il ribaltamento e il danneggiamento dei contenitori;
 - f) il danneggiamento delle serrature e dei meccanismi di chiusura dei contenitori;
 - g) il conferimento di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo.
6. È vietato lo spostamento dei contenitori stradali dalla sede in cui sono stati collocati dal Gestore del servizio.
 7. In caso di raccolta stradale, nel caso in cui i rifiuti non siano conferibili a causa di contenitori già pieni, i rifiuti non devono essere collocati a terra, ma occorre conferire in un altro contenitore ed avvisare il Gestore del servizio.
 8. Le tipologie di rifiuti urbani che per loro natura e/o per loro dimensione non possono essere conferite nei contenitori per la raccolta domiciliare e/o stradale e/o di prossimità devono essere conferiti nel Centro di Raccolta comunale, con le modalità previste nello specifico Regolamento di cui all'Art. 43. Per i rifiuti ingombranti e per i RAEE sono inoltre previste le modalità di raccolta indicate agli Artt. 28 e 29.
 9. Le utenze non domestiche sono autorizzate a conferire i propri rifiuti urbani nei contenitori per i rifiuti, con le avvertenze di seguito specificate:
 - a) i materiali immessi nei contenitori devono essere classificabili come rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. b-ter, punto 2, rimanendo a carico del produttore/utente ogni responsabilità di carattere civile e penale per gli eventuali illeciti commessi;
 - b) i rifiuti conferibili nei contenitori stradali non devono in nessun caso compromettere o creare pregiudizio alcuno alla raccolta dei rifiuti urbani di produzione domestica.
 10. È vietato depositare qualsiasi rifiuto od oggetto al di fuori dei contenitori (anche se pieni); è, inoltre, vietato parcheggiare veicoli o adottare qualsiasi comportamento che intralci o ritardi l'opera di svuotamento dei cassonetti. Gli operatori addetti allo svuotamento segnalano l'impossibilità di provvedere allo svuotamento, nel caso di veicoli in sosta, alla Polizia Locale. Tali comportamenti sono sanzionabili ai sensi del Codice della Strada. Sono fatte salve le eventuali altre sanzioni applicabili.
 11. Qualora sia necessario lo spostamento dei contenitori stradali per esigenze delle utenze (es. traslochi, cantieri, lavori di enti e società gestori di servizi a rete o simili...), la movimentazione dei contenitori potrà essere effettuata esclusivamente dal gestore del Servizio di Raccolta Rifiuti. La richiesta di spostamento dovrà essere comunicata all'ufficio competente per i rapporti con il Gestore del Servizio di Raccolta Rifiuti ed al Gestore stesso con un preavviso di una settimana. Il Comune potrà riaddebitare i costi al richiedente.

Art. 19 - Raccolta frazione organica

1. La frazione organica è costituita dalle tipologie di materiali biodegradabili indicate nell'Allegato 1.
2. Il servizio di raccolta della frazione organica è svolto, nell'intero territorio comunale, con le seguenti modalità:
 - a) per tutte le utenze domestiche e per le utenze non domestiche che per loro natura risultano produttrici di tale tipologia di rifiuto, nel rispetto di quanto previsto nell'art. 183, comma 1, lett. b-ter, punto 2, del D.Lgs. 152/2006;
 - b) mediante raccolta domiciliare con contenitori di colore MARRONE, come da norma UNI 11686:2017;
 - c) con la frequenza e nei giorni stabiliti dal Contratto di Servizio;
 - d) mediante raccolta dei rifiuti in sacchetti compostabili ben chiusi e successivo conferimento degli stessi nel contenitore;
 - e) a seguito del conferimento, l'utente dovrà assicurarsi che il coperchio del contenitore resti chiuso.
3. Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori.
4. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, il Gestore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nel conferimento di rifiuto, l'operatore potrà effettuare una segnalazione con le modalità previste all'Art. 14, commi 14 e 15.
5. Ai sensi dell'art. 182-ter del D.Lgs. 152/2006, gli utenti dovranno obbligatoriamente e unicamente utilizzare, per le operazioni di cui al precedente comma 2, lettera b), sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002.
6. Restano esclusi dalla raccolta differenziata della frazione organica i rifiuti di origine animale sottoposti alle norme del D.Lgs. 508/92.
7. La frazione organica può essere gestita dall'utente con la modalità del compostaggio domestico, con riferimento a quanto previsto all'Art. 7.

Art. 20 - Raccolta frazione verde (sfalci e potature)

1. Riguarda la frazione recuperabile costituita da sfalci dei prati, foglie e residui di potatura indicate in Allegato 1.
2. Il servizio di raccolta differenziata della frazione verde è svolto con le seguenti modalità:
 - a) domiciliare (con contenitori di colore VERDE, che sarà modificato in BEIGE come da norma UNI 11686:2017), per le utenze singole o condominiali, previo abbonamento da stipularsi con il Comune, secondo valutazione dell'Amministrazione Comunale;

- b) il verde può essere conferito anche direttamente dall'utenza presso il Centro di Raccolta Comunale, nel rispetto dello specifico Regolamento di cui all'Art. 43.
- 3. Gli utenti di cui al comma 2, lett. a), devono conferire il materiale all'interno dei contenitori in modo che sia possibile la completa chiusura degli stessi.

Art. 21 - Raccolta carta, cartone e poliaccoppiati cellulosici

1. Riguarda la frazione recuperabile costituita da carta, cartone e poliaccoppiati cellulosici (es. tetrapak) indicati in Allegato 1 e previsti dagli Accordi ANCI-CONAI.
2. Il servizio di raccolta della frazione carta, cartone e poliaccoppiati cellulosici è svolto, nell'intero territorio comunale, con le seguenti modalità:
 - a) per tutte le utenze domestiche e per le utenze non domestiche, nel rispetto di quanto previsto nell'art. 183, comma 1, lett. b-ter, punto 2, del D.Lgs. 152/2006; per alcune specifiche tipologie di utenze non domestiche può essere previsto un servizio dedicato (successivo art. 22);
 - b) mediante raccolta domiciliare con contenitori di colore BIANCO, che sarà modificato in BLU come da norma UNI 11686:2017;
 - c) mediante raccolta di prossimità con contenitori, anche interrati, con chiave o controllo di accesso;
 - d) con la frequenza e nei giorni stabiliti dal Contratto di Servizio;
 - e) il materiale è introdotto sfuso nel contenitore, sfruttando il più possibile la volumetria a disposizione, riducendo in pezzi il cartone e il cartoncino ed evitando di appallottolare la carta;
 - f) a seguito del conferimento, l'utente dovrà assicurarsi che il coperchio del contenitore resti chiuso.
3. Gli uffici utilizzano, di norma, i contenitori in dotazione agli stabili in cui ha sede l'attività. Qualora sia necessario, essi sono dotati di contenitori propri da gestirsi con le modalità previste per le utenze domestiche.
4. Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori.
5. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, il Gestore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nel conferimento di rifiuto, l'operatore potrà effettuare una segnalazione con le modalità previste all'Art. 14, commi 14 e 15.
6. Gli imballaggi in carta e cartone di grandi dimensioni che non possono essere inseriti nei contenitori per la raccolta, devono essere conferiti dalle utenze presso il Centro di Raccolta, nel rispetto dello specifico Regolamento di cui all'Art. 43.

Art. 22 - Raccolta cartone

1. Riguarda la frazione recuperabile costituita da cartone indicata in Allegato 1 e prevista dagli Accordi ANCI-CONAI, prodotta da utenze non domestiche, quali utenze commerciali e pubblici esercizi che per loro natura risultano produttrici di elevate quantità di cartone e imballaggi in cartone.
2. Il servizio di raccolta del cartone è svolto con le seguenti modalità:
 - a) con la frequenza e nei giorni stabiliti per ciascuna tipologia di utenza dal Contratto di Servizio;
 - b) l'utente deposita il rifiuto in un punto concordato all'attivazione del servizio;
 - c) il rifiuto deve essere piegato e ridotto in volume;
 - d) insieme al cartone non può essere conferita carta;
 - e) il materiale è conferito senza materiali o imballaggi di diversa natura;
 - f) il Gestore del servizio valuterà l'assegnazione dei contenitori alle utenze in funzione della quantità prodotta.

Art. 23 - Raccolta imballaggi in vetro e imballaggi in acciaio, alluminio e banda stagnata

1. Riguarda la frazione recuperabile costituita da imballaggi in vetro e imballaggi in acciaio, alluminio e banda stagnata (raccolta congiunta) indicati in Allegato 1 e previsti dagli Accordi ANCI-CONAI.
2. Il servizio di raccolta della frazione imballaggi vetro e imballaggi metallici è svolto, nell'intero territorio comunale, con le seguenti modalità:
 - a) per tutte le utenze domestiche e per le utenze non domestiche che per loro natura risultano produttrici di tale tipologia di rifiuto, nel rispetto di quanto previsto nell'art. 183, comma 1, lett. b-ter, punto 2, del D.Lgs. 152/2006;
 - b) mediante raccolta domiciliare con contenitori carrellati di colore *VERDE*, come da norma UNI 11686:2017, per le utenze non domestiche specificatamente individuate (bar, pub, mense, self service, tavole calde, ristoranti, trattorie, pizzerie, discoteche, night...) qualora nelle vicinanze non sia presente una postazione stradale, di cui al successivo comma c (o la produzione sia tale da compromettere la capienza disponibile per le utenze domestiche) e per le utenze domestiche di aree particolari individuate dal Contratto di servizio;
 - c) mediante raccolta di prossimità o stradale con contenitori, anche interrati, di colore *VERDE* per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche non specificatamente individuate di cui al punto precedente;
 - d) per le aree di raccolta e con le frequenze stabilite, per ciascuna tipologia di utenza, dal Contratto di Servizio;
 - e) gli imballaggi dovranno essere svuotati accuratamente in modo che siano privi di residui; il materiale è introdotto sfuso nel contenitore;

- f) a seguito del conferimento, l'utente deve assicurarsi che il coperchio del contenitore resti chiuso.
- 3. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, il Gestore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nel conferimento di rifiuto, l'operatore potrà effettuare una segnalazione con le modalità previste all'Art. 14, commi 14 e 15.
- 4. Gli imballaggi in vetro e gli imballaggi in acciaio, alluminio e banda stagnata di grandi dimensioni che non possono essere inseriti nei contenitori per la raccolta devono essere conferiti dalle utenze presso il Centro di Raccolta, nel rispetto dello specifico Regolamento di cui all'Art. 43.
- 5. I materiali in vetro e in metallo che non sono imballaggi devono essere conferiti dalle utenze presso il Centro di Raccolta, nel rispetto dello specifico Regolamento di cui all'Art. 43.

Art. 24 - Raccolta imballaggi in plastica

- 1. Riguarda la frazione recuperabile costituita da imballaggi in plastica e altri materiali in plastica indicati in Allegato 1 e previsti dagli Accordi ANCI-CONAI.
- 2. Il servizio di raccolta della frazione imballaggi in plastica è svolto, nell'intero territorio comunale, con le seguenti modalità:
 - a) per tutte le utenze domestiche e per le utenze non domestiche, nel rispetto di quanto previsto nell'art. 183, comma 1, lett. b-ter, punto 2, del D.Lgs. 152/2006;
 - b) mediante raccolta domiciliare con contenitori carrellati di colore BLU, che sarà modificato in GIALLO come da norma UNI 11686:2017, per le utenze non domestiche specificatamente individuate qualora nelle vicinanze non sia presente una postazione stradale, di cui al successivo comma c (o la produzione sia tale da compromettere la capienza disponibile per le utenze domestiche) e per le utenze domestiche di aree particolari individuate dal Contratto di servizio;
 - c) mediante raccolta stradale con contenitori, anche interrati, di colore BLU (che sarà modificato in GIALLO) per le utenze delle aree individuate nel Contratto di servizio;
 - d) per le aree di raccolta e con le frequenze stabilite, per ciascuna tipologia di utenza, dal Contratto di Servizio;
 - e) gli imballaggi dovranno essere svuotati accuratamente in modo che siano privi di residui e ridotti di volume; il materiale è introdotto sfuso o in sacchi di plastica nel contenitore;
 - f) l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso.

3. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, il Gestore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nel conferimento di rifiuto, l'operatore potrà effettuare una segnalazione con le modalità previste all'Art. 14, commi 14 e 15.
4. Gli imballaggi in plastica di grandi dimensioni devono essere conferiti dalle utenze presso il Centro di Raccolta, nel rispetto dello specifico Regolamento di cui all'Art. 43.
5. I materiali e gli oggetti plastici non imballaggi e non previsti dagli Accordi ANCI-CONAI devono essere conferiti dalle utenze presso il Centro di Raccolta, nel rispetto dello specifico Regolamento di cui all'Art. 43.

Art. 25 - Raccolta indifferenziato non recuperabile

1. La frazione indifferenziata non recuperabile è costituita dai materiali non differenziabili che non possono essere conferiti nelle raccolte differenziate. Non deve essere miscelata con i seguenti rifiuti:
 - a) rifiuti urbani per i quali è istituito il servizio di raccolta differenziata domiciliare, di prossimità, stradale e presso il Centro di Raccolta;
 - b) rifiuti speciali;
 - c) rifiuti urbani pericolosi;
 - d) rifiuti elencati nell'art. 185 del D.Lgs. n. 152/2006, quali in particolare i rifiuti radioattivi, i rifiuti risultanti dall'attività di escavazione, le carogne e le materie fecali e le altre sostanze naturali utilizzate nell'attività agricola, i materiali esplosivi.
2. Il servizio di raccolta della frazione indifferenziato non recuperabile è svolto, nell'intero territorio comunale, con le seguenti modalità:
 - a) per tutte le utenze domestiche e per tutte le utenze non domestiche, nel rispetto di quanto previsto nell'art. 183, comma 1, lett. b-ter, punto 2, del D.Lgs. 152/2006;
 - b) mediante raccolta domiciliare con contenitori di colore GRIGIO (come da norma UNI 11686:2017);
 - c) mediante raccolta di prossimità con contenitori, anche interrati;
 - d) con la frequenza e nei giorni stabiliti dal Contratto di Servizio;
 - e) mediante raccolta dei rifiuti in sacchetti di plastica ben chiusi e successivo conferimento degli stessi nel contenitore;
 - f) a seguito del conferimento l'utente deve assicurarsi che il coperchio del contenitore resti chiuso.
3. L'utente deve utilizzare sacchetti preferibilmente trasparenti, in modo da facilitare le operazioni di controllo qualitativo.

4. Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori.
5. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, il Gestore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nel conferimento di rifiuto, l'operatore potrà effettuare una segnalazione con le modalità previste all'Art. 14, commi 14 e 15.

Art. 26 - Raccolta pile e batterie esauste

1. Riguarda i rifiuti urbani pericolosi costituiti da pile e batterie indicate in Allegato 1 e previsti dai Consorzi di filiera.
2. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da pile e batterie, è svolto con le seguenti modalità:
 - a) la raccolta avviene mediante appositi contenitori posti presso i rivenditori dei beni da cui derivano i rifiuti raccolti. Vengono altresì effettuati servizi ad essi dedicati presso altri esercizi pubblici, commerciali, scuole, centri sportivi ed altri edifici aperti al pubblico e presso i Centri di Raccolta;
 - b) non possono essere introdotti nel contenitore gli accumulatori al piombo (batterie per auto) che devono essere consegnati al Centro di Raccolta nel rispetto dello specifico Regolamento di cui all'Art. 43;
 - c) Il servizio di raccolta è svolto con frequenza, modalità ed orari determinati nel Contratto di Servizio.

Art. 27 - Raccolta medicinali scaduti

1. Riguarda i rifiuti urbani pericolosi costituiti da farmaci e medicinali indicati in Allegato 1.
2. Il servizio di raccolta dei rifiuti pericolosi costituita da farmaci e medicinali, è svolto con le seguenti modalità:
 - a) la raccolta viene effettuata mediante appositi contenitori posti presso i rivenditori dei beni cui derivano i rifiuti raccolti. Vengono altresì effettuati servizi ad essi dedicati presso farmacie, ambulatori, altri esercizi pubblici, commerciali, centri sportivi ed altri edifici aperti al pubblico e presso i Centri di Raccolta;
 - b) il prodotto viene introdotto nel contenitore, mentre l'imballaggio non imbrattato (pulito) è conferito in modo differenziato con le specifiche modalità individuate nel presente regolamento;
 - c) il rifiuto pericoloso va riposto all'interno degli appositi contenitori.
 - d) Il servizio di raccolta è svolto con frequenza, modalità ed orari determinati nel Contratto di Servizio.

Art. 28 - Raccolta ingombranti

1. Riguarda i rifiuti ingombranti indicati all'Allegato 1. In particolare tali rifiuti sono costituiti da:
 - a) rifiuti della tipologia indicata agli articoli precedenti del presente regolamento che per dimensioni non possono essere posti nei contenitori per le raccolte domiciliari, di prossimità o stradali;
 - b) rifiuti ingombranti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.), ad esempio frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, computer, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria; pannelli fotovoltaici inferiori a 10 kWh;
 - c) altri beni durevoli;
 - d) mobilio.
2. I R.A.E.E. ingombranti (pericolosi e non pericolosi ³) o altri rifiuti ingombranti pericolosi prodotti dalle utenze non domestiche, non sono rifiuti urbani e come tali non possono essere raccolti e conferiti al servizio pubblico. Sono fatte salve eventuali diverse disposizioni stabilite, anche in deroga al D.Lgs. 152/2006, dalla normativa speciale sui R.A.E.E. (D.Lgs. 49/2014 e relativi decreti attuativi).
3. Il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti è svolto mediante:
 - a) raccolta presso l'utente, su chiamata al Numero Verde del Gestore del servizio o altre modalità previste dal Contratto di Servizio;
 - b) conferimento da parte dell'utenza presso il Centro di Raccolta, nel rispetto dello specifico Regolamento di cui all'Art. 43.
4. Per gli ingombranti costituiti da R.A.E.E. sono previste anche le modalità di cui al seguente Art. 29.
5. Le modalità di esecuzione del servizio di raccolta ingombranti su chiamata sono le seguenti:
 - a) il servizio è dedicato alle utenze domestiche (per tutte le tipologie di rifiuti ingombranti) e non domestiche (per le sole tipologie di rifiuti ingombranti non pericolosi ed escludendo i RAEE non *dual-use*), con le modalità indicate nel Contratto di Servizio;
 - b) ciascun utente può conferire al massimo n. 5 pezzi a chiamata;
 - c) l'utente dichiara preliminarmente, al momento della richiesta al Gestore, il numero e il tipo di beni da prelevare; non sono ammesse integrazioni nel frattempo intervenute;
 - d) solo ed esclusivamente nel giorno previsto per la raccolta (con le modalità e nei termini indicati dal Gestore al momento della prenotazione), il materiale è posto dagli utenti all'esterno, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta, in modo da evitare ogni intralcio al transito di pedoni, cicli ed automezzi, nonché ogni altro tipo di disturbo. Il

³ L'allegato L-quater alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 che elenca i rifiuti prodotti da utenze non domestiche che sono ritenuti urbani non include i RAEE

posizionamento all'esterno in tempi e modi diversi da quelli indicati è sanzionabile ai sensi del presente Regolamento.

Art. 29 - R.A.E.E.

1. I Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (R.A.E.E.) che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 49/2014, indicati in Allegato 1, prodotti da utenze domestiche, oltre a essere conferiti con le modalità previste dal precedente Art. 28 quando si tratta di ingombranti, possono essere:
 - a) consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente (cosiddetto *"uno contro uno"*) ; il rivenditore ha l'obbligo del ritiro ai sensi del D.Lgs. 49/2014 e relativi decreti attuativi;
 - b) consegnati ai rivenditori senza obbligo di acquisto di una nuova apparecchiatura (cosiddetto *"uno contro zero"*), se RAEE di piccolissime dimensioni, nel rispetto di quanto previsto dal DM Ambiente 121/2016; tale modalità è obbligatoria per i rivenditori con superficie di vendita superiore a 400 m², facoltativa per quelli con superficie inferiore.
2. I R.A.E.E. (pericolosi e non pericolosi ⁴) prodotti dalle utenze non domestiche non sono rifiuti urbani e come tali non possono essere raccolti e conferiti al servizio pubblico. Sono fatte salve eventuali diverse disposizioni stabilite, anche in deroga al D.Lgs. 152/2006, dalla normativa speciale sui R.A.E.E. (D.Lgs. 49/2014 e relativi decreti attuativi).

Art. 30 - Raccolta tessili e indumenti usati

1. Riguarda la frazione recuperabile costituita da tessili e indumenti usati indicati in Allegato 1.
2. Il servizio di raccolta della frazione recuperabile costituita da indumenti usati, è svolto mediante appositi contenitori, dislocati sul territorio o nel Centro di Raccolta. L'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso. L'utente è tenuto a servirsi del contenitore disponibile più vicino; qualora questo sia pieno i rifiuti vanno conferiti in altro contenitore.
3. Il servizio di raccolta è svolto con frequenza, modalità ed orari determinati nel Contratto di Servizio.

Art. 31 - Raccolta di altre frazioni

1. Le seguenti tipologie di rifiuti devono essere conferite dagli utenti nel Centro di Raccolta, nel rispetto dei limiti qualitativi e quantitativi e secondo le modalità

⁴ vedi nota 3

previste nello specifico Regolamento di cui all'Art. 43, e non possono essere conferite all'interno dei contenitori per la raccolta delle frazioni differenziate e dell'indifferenziato residuo:

- a) rifiuti urbani pericolosi costituiti da materiali di impiego domestico: contenitori per vernici, olii esausti minerali, olii, grassi vegetali e animali, batterie e accumulatori per auto;
 - b) metalli (fatta eccezione per gli imballaggi metallici da conferire congiuntamente con gli imballaggi in vetro);
 - c) legno;
 - d) pneumatici;
 - e) cartucce per stampanti e toner esausti;
 - f) lampadine, lampade;
 - g) inerti da piccole demolizioni domestiche;
 - h) altre tipologia di rifiuto previste dal Regolamento del Centro di Raccolta di cui all'Art. 43.
2. Per le utenze non domestiche, i servizi di gestione dei rifiuti di cui al comma 1 sono attivi nel rispetto di quanto previsto nell'art. 183, comma 1, lett. b-ter, punto 2 del D.Lgs. 152/2006.

TITOLO IV - ALTRI SERVIZI E SPECIFICHE CATEGORIE DI RIFIUTI

Art. 32 - Nettezza urbana

1. I servizi di nettezza urbana sono costituiti dallo spazzamento e/o lavaggio delle strade e delle aree pubbliche o private soggette a uso pubblico e sono svolti con le modalità indicate nel Contratto di Servizio, ove previsti.
2. Le modalità ordinarie di espletamento dei servizi di nettezza, comprese eventuali articolazioni delle frequenze di prestazione del servizio, sono stabilite dall'Amministrazione d'intesa con il Gestore e sono valutate in funzione della viabilità, della tipologia e densità di insediamento, della presenza o meno di alberate, del flusso automobilistico e di specifiche esigenze determinate da eventi naturali o condizioni meteorologiche e delle tecnologie adottate per ogni singolo settore.
3. Il servizio di nettezza, come disciplinato dal Contratto di Servizio, può comprendere il lavaggio delle strade, lo spazzamento, la pulizia delle gallerie e dei sottopassi, dell'arredo urbano, di fontane, fontanelle; la raccolta delle foglie; la pulizia di parchi e giardini; la raccolta delle siringhe, la rimozione di carcasse animali.

4. Il servizio di nettezza non comprende la pulizia e il diserbo dei marciapiedi, lo sgombero della neve e la rimozione del ghiaccio dagli stessi (che sono a cura del proprietario frontista) e il taglio del verde di parchi, giardini e aiuole. È di competenza comunale esclusivamente la pulizia delle aree e dei marciapiedi posti a fronte degli edifici pubblici, giardini e aree pubbliche in genere.
5. Il servizio non comprende inoltre la pulizia del manto stradale a seguito di incidenti stradali.
6. Lo spazzamento, sia manuale che meccanizzato, è svolto con tutti gli accorgimenti tecnici necessari all'espletamento del servizio (es. eventuale segnaletica verticale) e a evitare il sollevamento di polveri, l'ostruzione superficiale delle caditoie stradali e dei manufatti, l'emissione di odori sgradevoli, come pure i rumori molesti.
7. Allo scopo di consentire la raccolta di rifiuti di piccola pezzatura prodotti dai passanti o dai frequentatori di spazi pubblici, sono installati, in detti spazi, appositi cestini e attrezzature similari. È vietato:
 - a) conferire in tali contenitori rifiuti urbani domestici o rifiuti speciali;
 - b) inserire rifiuti voluminosi;
 - c) danneggiare, ribaltare o rimuovere i cestini;
 - d) eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura
8. Il posizionamento dei cestini stradali è effettuato a cura del Comune o del Gestore, qualora previsto nel Contratto di Servizio; l'Amministrazione indica al Gestore del servizio la posizione dei contenitori, affinché lo stesso provveda alla programmazione del servizio di svuotamento.
9. Si fa obbligo, per gli esercizi pubblici e per gli esercizi commerciali, che prevedano l'apertura al pubblico, il posizionamento su strada (marciapiede o immediate pertinenze dell'ingresso) di appositi contenitori atti alla raccolta di rifiuti di piccole dimensioni, la cui manutenzione e regolare svuotamento sono a carico degli stessi esercenti.

Art. 33 - Rifiuti cimiteriali

1. Sono rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da:
 - a) ordinaria attività cimiteriale;
 - b) esumazioni ed estumulazioni;
 - c) esumazioni ed estumulazioni straordinarie.
2. I rifiuti di cui alla lettera a) del comma 1, sono costituiti, a titolo esemplificativo, da fiori secchi, corone, carta, ceri e lumini, materiali derivanti dalla pulizia dei viali, materiali derivanti dalle operazioni di sfalcio e potatura delle aree verdi cimiteriali, materiali provenienti dagli uffici e delle strutture annesse.
3. I rifiuti di cui al comma 1 lett a) sono collocati negli appositi contenitori per rifiuti urbani sistemati in aree preferibilmente poste all'interno del cimitero.

4. I rifiuti cimiteriali di cui alla lettera b) e c) del comma 1, sono costituiti da:
 - a) assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
 - b) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);
 - c) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - d) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano
 - e) resti metallici di casse (ad. es. zinco, piombo).
5. I rifiuti cimiteriali di cui al comma 1 lettera b) e c), viste le caratteristiche di pericolosità igienico-sanitarie dei materiali stessi, devono essere gestiti secondo le norme di cui al DPR 254/2003 *"Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della L.179/2002"*.
6. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse.
7. Viene attivata la raccolta differenziata dei rifiuti verdi originati nelle aree cimiteriali, con il posizionamento di appositi contenitori, recanti le istruzioni per gli utenti.
8. Ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 254/2003 al responsabile della struttura del cimitero comunale è attribuito il compito di sovrintendere all'applicazione delle disposizioni del presente articolo.

Art. 34 - Rifiuti derivanti da attività sanitarie

1. I rifiuti derivanti da attività sanitarie sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 2 lett. h) del D.Lgs. 152/2006 e la gestione di tali rifiuti è normata, ai sensi dell'art. 227 del medesimo decreto, dal DPR n. 254 del 15/07/2003.
2. Resta fermo il rispetto delle previsioni del citato DPR da parte delle strutture sanitarie sia pubbliche che private, tra cui, per quanto di interesse ai fini del presente Regolamento, l'incentivazione della raccolta differenziata dei rifiuti sanitari individuabili come urbani prodotti dalle strutture sanitarie (art. 1, comma 3, lett b) e l'ottimizzazione dell'approvvigionamento delle derrate alimentari al fine di ridurre la produzione di rifiuti alimentari (art. 1, comma 3, lett d).
3. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett g) del DPR 254/2003 sono individuabili come rifiuti urbani i rifiuti sanitari, derivanti da strutture pubbliche o private, di seguito elencati, ad esclusione dei rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo di cui al D.P.R. 254/2003 art. 2 comma 1 lettera c):
 - i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie;
 - vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché

altri rifiuti non pericolosi che rientrino in quanto previsto nell'art. 183, comma 1, lett. b-ter, punto 2 del D.lgs. 152/2006;

- i rifiuti provenienti dallo svuotamento dei cestini a servizio dei reparti e di pulizia della viabilità interna a servizio delle strutture sanitarie, ospedaliere o veterinarie;
 - gli indumenti e le lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
 - i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - i gessi ortopedici, gli assorbenti igienici, i pannolini pediatrici e i pannolini.
4. La raccolta dei rifiuti di cui al precedente punto 3 avviene, pertanto, analogamente al resto dei rifiuti urbani, con le modalità previste dal presente Regolamento e dal Contratto di servizio.
 5. Tutte le tipologie di rifiuti sanitari che non rientrano nell'elenco di cui al precedente comma 3 sono rifiuti speciali e devono essere raccolti separatamente dai rifiuti urbani.

Art. 35 - Rifiuti/materiali contenenti amianto provenienti da civili abitazioni

1. La rimozione di materiali contenenti amianto, ovunque essi siano collocati, è sottoposta alle norme in materia di sicurezza sul lavoro e deve essere condotta da imprese autorizzate ed iscritte nella specifica categoria presso l'Albo Nazionale Gestori Ambientali.
2. La Regione Piemonte con D.G.R. 25-6899 del 18/12/2013 ha disciplinato lo specifico caso di esecuzione di interventi di rimozione/raccolta di modeste quantità di materiali contenenti amianto in matrice cementizia o resinoide presenti nelle unità abitative, effettuati personalmente da privati cittadini, senza l'ausilio di altre persone. La D.G.R. specifica le condizioni di applicabilità e individua le tipologie di materiali, i quantitativi, le modalità e gli adempimenti necessari per effettuare gli interventi di rimozione. In ogni caso, nelle situazioni nelle quali la D.G.R. prevede la possibilità di rimozione a cura del privato cittadino, il trasporto e lo smaltimento dei materiali rimossi devono essere effettuati esclusivamente da imprese autorizzate.
3. In caso di rimozione di manufatti, gli interventi dovranno essere eseguiti nel rispetto delle norme specifiche contenute nel Testo Unico in materia edilizia - D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 e s.m.i. e in conformità al Regolamento Edilizio.
4. Il Comune, in accordo con il Gestore, può valutare la messa a disposizione del servizio, anche a pagamento, di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti contenenti amianto provenienti da civili abitazioni.

Art. 36 - Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici

1. I titolari di concessioni, anche temporanee, di suolo pubblico, per l'esercizio di bar, ristoranti, trattorie, alberghi, chioschi, parcheggi auto e simili, sono tenuti alla pulizia delle aree occupate, indipendentemente dai tempi in cui è eseguito il servizio pubblico di spazzamento e/o lavaggio della via o della piazza in cui tali aree sono collocate.
2. I gestori di pubblici esercizi di cui al comma precedente sono tenuti a predisporre appositi contenitori a uso degli utenti per il conferimento differenziato dei rifiuti che possono derivare dall'attività di somministrazione esercitata, quali a titolo esemplificativo non esaustivo: carta, cellophane, bicchieri, vaschette e altri contenitori per alimenti, residui di cibo, mozziconi di sigarette, gomme da masticare. In seguito i rifiuti devono essere conferiti al servizio pubblico con le modalità previste nel Contratto di servizio per la specifica area e utenza.
3. I gestori predetti sono altresì tenuti alla pulizia dell'area esterna eventualmente interessata.

Art. 37 - Manifestazioni pubbliche

1. In occasione delle manifestazioni e degli eventi pubblici organizzati dal Comune o autorizzati dallo stesso, che si svolgono su area pubblica o privata ad uso pubblico, è fatto obbligo agli organizzatori, per tutta la durata delle manifestazioni stesse, di conferire i rifiuti prodotti in modo separato negli appositi contenitori che devono essere richiesti all'Ufficio competente per i rapporti con il Gestore del Servizio di Raccolta Rifiuti, stabilendo il tipo, la capacità e il numero di contenitori necessari e le modalità di pulizia delle aree interessate.
2. Nel caso di manifestazioni organizzate da soggetti diversi dal Comune, potrà essere richiesto il pagamento del Servizio.
3. Gli organizzatori delle manifestazioni sono tenuti a invitare i frequentatori a non abbandonare al suolo i rifiuti prodotti, a differenziarli e a collocarli negli appositi contenitori loro assegnati. Gli organizzatori sono tenuti inoltre a:
 - a) individuare e comunicare al Comune il responsabile rifiuti della manifestazione;
 - b) prevedere istruzioni per la raccolta differenziata nei pressi dei contenitori ad essa dedicati;
 - c) in presenza di servizio di ristorazione o bar, utilizzare piatti, posate e bicchieri compostabili (e/o riutilizzabili quando consentito);Devono, inoltre, seguire preferibilmente le buone prassi sotto elencate:
 - d) prevedere modalità di asporto del cibo avanzato da parte dei partecipanti;
 - e) accordi con associazioni di volontariato per gestire eventuali avanzi di cibo;
 - f) utilizzo dell'acqua dell'acquedotto come bevanda ai tavoli;
 - g) spillatura di vino e birra, minimizzando il ricorso ai contenitori a perdere.

4. La pulizia delle aree dove si è svolta la manifestazione è a cura degli organizzatori.

Art. 38 - Aree Mercatali

1. Le attività di gestione dei rifiuti urbani nei mercati cittadini devono assicurare forme di conferimento e raccolta che consentano il più elevato grado di raccolta differenziata.
2. Per i mercati su aree pubbliche o comunque soggette a uso pubblico, coperte o scoperte, è istituito un servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, prevedendo, se del caso, dotazioni di contenitori adeguati al tipo di produzione di rifiuti attesa nel corso dei medesimi.
3. Come previsto dal *Regolamento Comunale di esercizio del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche*, gli esercenti il commercio in forma ambulante nei mercati di cui al comma 1 sono tenuti a lasciare pulita l'area assegnata e a conferire separatamente i rifiuti prodotti collocandoli negli appositi contenitori loro assegnati, o comunque nel rispetto delle diverse modalità stabilite dal Comune.
4. I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo le seguenti modalità:
 - a) cassette di legno o plastica, carte e cartoni puliti: accatastati ordinatamente (o nei contenitori dedicati, se presenti) e vuote, nello spazio assegnato a ogni mercatale e comunque in modo che non siano di intralcio alla circolazione veicolare, pedonale ed all'utilizzo degli spazi adibiti a fermate dei mezzi di trasporto pubblici;
 - a) frazione organica: separatamente nei contenitori dedicati; tali scarti non dovranno essere in nessun caso abbandonati sul suolo pubblico
 - b) rifiuti misti di piccole dimensioni (plastiche, cartacce, grucce..): inseriti in sacchi trasparenti, chiusi e depositati presso lo spazio assegnato; in ogni caso tali rifiuti non devono essere abbandonati sul suolo pubblico, per evitare che il vento trasporti cartacce e sacchetti di plastica dall'area del mercato a quelle confinanti. Il sacco trasparente sarà raccolto dagli operatori del Gestore presso lo spazio assegnato.

Art. 39 - Aree di sosta temporanea e mercati straordinari

1. Nelle aree utilizzate dai venditori ambulanti, ai fini del commercio su area pubblica, sia in forma itinerante che nelle aree di sosta prolungata, gli stessi si dovranno occupare della pulizia dell'area temporaneamente occupata, secondo le normative vigenti, provvedendo a lasciarla sgombra e pulita.
2. Durante lo svolgimento di mercati straordinari temporanei, autorizzati dall'Amministrazione Comunale, il servizio dovrà avvenire nel rispetto degli Artt. 37 e 38 del presente Regolamento.

Art. 40 - Rifiuti abbandonati sul territorio

1. E' vietato abbandonare qualsiasi tipo di rifiuti sul territorio comunale.
2. Ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. (art. 232 -bis e -ter), al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell'ambiente, è vietato l'abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali mozziconi dei prodotti da fumo, scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, sul suolo, nelle caditoie e negli scarichi.
3. Ai sensi dell'art. 192, comma 3, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e del principio di Specialità (L. 689/1981), la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati sul suolo pubblico è a carico del responsabile, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge sopracitata e dal presente Regolamento.
4. Nel caso in cui i rifiuti vengano abbandonati ed il responsabile sia stato identificato, il Comune, tramite ordinanza, dispone la rimozione dei rifiuti e il loro avvio a recupero o smaltimento, a carico del responsabile, nonché il termine entro cui provvedere.
5. Nel caso in cui i rifiuti siano abbandonati in aree pubbliche e non sia stato individuato il responsabile dell'abbandono, il Comune, tramite il Gestore e con le modalità previste nel Contratto dei Servizi, provvede alla rimozione dei rifiuti ed al loro avvio a recupero o a smaltimento. Il Comune prevede a tale scopo una specifica voce di costo nel Piano Finanziario ed include tale costo nel tributo comunale, fatta salva la possibilità di rivalersi sul trasgressore una volta identificato.

Art. 41 - Recupero spoglie di animali rinvenute sul territorio

1. L'Amministrazione Comunale provvede, attraverso il Gestore del Servizio ed alle condizioni previste nel Contratto, alla rimozione e allo smaltimento delle spoglie di animali domestici e/o selvatici rinvenuti in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.
2. Il Gestore provvede alle operazioni di cui al comma 1 secondo le norme vigenti in materia.

TITOLO V - RIFIUTI DA UTENZE NON DOMESTICHE

Art. 42 - Rifiuti da utenze non domestiche

1. I rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche sono urbani qualora rispettino quanto previsto dall'art. 183, comma 1, lett. b-ter, punto 2 del D.lgs. 152/2006; sono,

invece, rifiuti speciali qualora rientrino in quanto previsto dall'art. 184, comma 3 del D.Lgs. 152/2006.

2. Il Regolamento Comunale relativo all'applicazione del tributo sui rifiuti (Regolamento TARI) può prevedere l'individuazione di soglie qualitative, definite in sede di approvazione delle tariffe TARI, oltre le quali è possibile applicare una tariffazione di natura puntuale al servizio di raccolta rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche.
3. Il Contratto di Servizio potrà, inoltre, fissare parametri tecnici ed economici per l'efficiente gestione dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche.

TITOLO VI - CENTRO DI RACCOLTA

Art. 43 - Centro di Raccolta

1. Il Centro di Raccolta (CDR) comunale è situato in Grugliasco, Via della Libertà n. 40.
2. Le modalità di gestione del Centro di Raccolta Rifiuti sono dettate dal vigente Regolamento Comunale e successive modifiche ed integrazioni, conformi al Regolamento consortile.

TITOLO VII - CONTROLLI, DIVIETI E SANZIONI

Art. 44 - Vigilanza, controllo e accertamento

1. Le attività di controllo che assicurano il rispetto delle norme del presente Regolamento, nonché di accertamento e contestazione delle violazioni delle disposizioni in esso contenute, sono attribuite al Corpo di Polizia Locale, nonché agli ufficiali ed agli agenti con compiti di polizia giudiziaria, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Il Sindaco può conferire funzioni di prevenzione, vigilanza e accertamento delle violazioni che sono materia del presente Regolamento, in via speciale e limitatamente alle materie di rispettiva competenza, anche a dipendenti comunali o al personale del Gestore, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
3. È, altresì, riconosciuta la facoltà di effettuare l'accertamento delle violazioni nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli artt. 55 e 57 del Codice di Procedura Penale, alle guardie particolari giurate delle

associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute nonché alle G.E.V., Guardie Ecologiche Volontarie previste dalla Legge Regionale. Inoltre, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, possono vigilare anche altri soggetti ove previsto dalla Legge o da specifiche convenzioni con il Comune.

4. Alle procedure di accertamento ed irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni della Legge n. 689/1981, anche per ciò che attiene il contenzioso amministrativo e giudiziale.
5. La Polizia Locale e gli altri soggetti preposti assicurano pertanto la sorveglianza sul rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini, oltre a controllare che venga rispettato quanto disposto dal presente regolamento, dalle previste ordinanze del Sindaco ed in generale dalla normativa vigente sui rifiuti.
6. La Polizia Locale e gli altri soggetti preposti possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
7. Le attività di controllo e di vigilanza di cui al presente articolo sono effettuati anche con l'ausilio di apparecchiature fotografiche e di videosorveglianza, ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/1981; il personale preposto è autorizzato ad effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento dell'osservanza alle norme di cui al presente regolamento; tale personale, per lo svolgimento di tali mansioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale.

Art. 45 - Divieti e Sanzioni

1. La violazione degli obblighi derivanti dal presente Regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria individuata all'interno dei limiti edittali previsti dall'art. 7-bis del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., con un minimo di Euro 25,00 sino a un massimo di Euro 500,00, secondo le fattispecie riportate nella **Tabella** di cui all'**Allegato 2**. E' fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui al D.lgs. 152/2006, del Codice della Strada e di altre norme speciali.
2. Ai sensi dell'art. 255, comma 1, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., fatto salvo quanto disposto dall'art. 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni degli artt. 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio.
3. Ai sensi dell'art. 16, comma 1, della Legge 24/11/1981, n. 689, rinnovellato dal D.L. 92/2008 convertito con Legge 125/2008, e al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2 del presente articolo, è ammesso il pagamento in misura ridotta pari alla

terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilita, pari a doppio della sanzione minima edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. La Giunta Comunale, all'interno del limite edittale minimo e massimo, potrà stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2 della L. 689/81.

4. L'Amministratore di condominio, nell'ambito della competenza a fare osservare il corretto uso delle parti condominiali ed in relazione all'obbligo di diligenza, espleta le necessarie funzioni di controllo circa il corretto utilizzo dei contenitori e sulle modalità di conferimento dei rifiuti, adottando altresì tutte le misure indispensabili per impedire l'uso non conforme dei contenitori, assegnati o riferibili al condominio.
5. È fatta salva l'adozione di eventuali altri provvedimenti o azioni nei confronti dei responsabili degli illeciti sopra elencati.
6. È sempre a carico del trasgressore l'obbligo di rimozione dei rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi.
7. Sono fatti salvi i diritti del Comune, di terzi o del Gestore del servizio per il risarcimento degli eventuali danni subiti e degli oneri sostenuti in conseguenza dei comportamenti difforni dalle norme previste dal presente Regolamento.

Art. 46 - Introito delle Sanzioni

1. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al presente regolamento, sono introitati dal Comune, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2.
2. Per le violazioni penali, di cui all'art. 45 comma 2 del presente Regolamento, gli eventuali proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie generate dall'applicazione della Legge n. 68/2015, saranno versati al Bilancio dello Stato (Ministero Ambiente, Capitolo 2596, art. 01), utilizzando modello F23.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 47 - Rinvio normativo

1. Per quanto non espressamente disposto nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni dell'Unione Europea, statali e regionali vigenti e future in materia di gestione dei rifiuti.

2. Per quanto non espressamente disposto nel presente Regolamento, si rinvia, altresì, alle disposizioni dei vigenti Regolamenti comunali, per quanto compatibili con quelle del presente Regolamento.

Art. 48 - Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni locali con esso incompatibili.
2. Il *Regolamento di Assimilazione dei Rifiuti Speciali ai Rifiuti Urbani*, approvato con deliberazione di C.C. n. 67/2015, incompatibile anche con il D.lgs. 152/2006 come modificato dal D.lgs. 116/2020, è abrogato.

Art. 49 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito della sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, ad intervenuta esecutività della deliberazione che lo approva.

ALLEGATO 1 – Elenco materiali per frazioni

Nella seguente tabella sono elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo i materiali che possono essere o non essere inseriti nei contenitori per la raccolta dei rifiuti per ciascuna frazione.

In caso di necessità e per motivazioni tecniche, l'Allegato 1 potrà essere modificato dal Consorzio senza necessità di approvazione dell'Assemblea Consortile.

Frazione	SI	NO
Organico	Rifiuti di cucina (resti di frutta e di ortaggi, avanzi di cibo in genere cotti e crudi, fondi di caffè, filtri del tè privi di fermagli metallici, gusci di uova e di frutta secca, carta da cucina sporca di cibo, salviette e fazzoletti di carta usati, stoviglie biodegradabili e compostabili); scarti del giardino e dell'orto (sfalci d'erba, legno di potatura e ramaglie adeguatamente sminuzzati, fiori appassiti, foglie secche, residui di ortaggi); segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato; cenere di combustione di legno non trattato e di scarti vegetali.	Pannolini e pannoloni, cialde in plastica o metallo di caffè e tè, stoviglie usa e getta non compostabili, metalli in genere, plastica e gomma in genere, rifiuti derivanti da attività di demolizione edile, vetro, sostanze contenenti acidi (vernici, batterie di autoveicoli), sostanze contenenti prodotti di sintesi e metalli pesanti o dagli stessi contaminate (quali ad esempio, pile, olii vegetali e minerali), tessuti vari, legno verniciato, legno sottoposto a trattamento con sostanze non naturali, medicinali, carta patinata, carta stampata, carta colorata, scatole in cartone, confezioni ed involucri di alimenti, poliaccoppiati (es. carta dei salumi), cotone.
Verde (sfalci e potature)	Sfalci d'erba, legno di potatura e ramaglie, fiori appassiti, foglie secche.	
Carta, cartone e poliaccoppiati cellulosici	Carta (sacchetti, giornali, riviste, libri, quaderni, opuscoli e fogli in genere), cartone (scatole, scatoloni), cartoni per bevande (come latte e succhi di frutta - tetrapak), cartoncino (confezioni	Carta oleata, plastificata, paraffinata, vetrata o bitumata, carta accoppiata con alluminio, fazzolettini di carta, scontrini, carta molto sporca o unta.

	come quelle per riso, pasta, sale e altri alimenti, quelle del dentifricio e di altri prodotti per l'igiene personale e per l'igiene della casa).	
Cartone utenze non domestiche	Imballaggi in cartone appiattiti e piegati.	
Imballaggi in vetro	Bottiglie, barattoli, flaconi, vasetti. Il vetro e le lattine in acciaio, banda stagnata e alluminio sono raccolti negli stessi contenitori.	Materiali in cristallo, vetroceramica tipo "pirex", lastre di vetro, specchi, oggetti di ceramica o porcellana, lampadine e tubi al neon, materiali in vetro non costituiti da imballaggi (bicchieri, piatti, vasi, vetro retinato, vetro opale, cristalli, schermi di televisori, monitor), barattoli con resti di colori e vernici.
Imballaggi in acciaio, alluminio e banda stagnata	Latte, lattine, fusti, bombolette di sostanze non tossiche e prive del dispenser di diffusione, fogli e vaschette in alluminio, scatolette per alimenti in alluminio e banda stagnata, tappi a corona. Il vetro e le lattine in acciaio, banda stagnata e alluminio sono raccolti negli stessi contenitori.	Barattoli con resti di colori e vernici e bombolette spray etichettate T/F contenenti prodotti pericolosi, tossici, infiammabili o corrosivi
Pile e batterie esauste	Pile e accumulatori sigillati, come pile a bottone, pile stilo rettangolari, pile AA e AAA, e pile e accumulatori utilizzati in: telefoni cellulari, computer portatili, utensili elettrici senza fili, giocattoli ed elettrodomestici (quali spazzolini da denti, rasoi e	Batterie e accumulatori per autoveicoli al piombo, pile o accumulatori industriali

	aspirapolvere portatili elettrici) e qualsiasi pila o accumulatore che può essere utilizzato dai consumatori per i normali apparecchi domestici.	
Medicinali scaduti	Medicinali scaduti o inutilizzabili	Imballaggi dei medicinali (da conferire con la specifica raccolta differenziata di plastica o carta).
Ingombranti	Rifiuti che per dimensioni e qualità non possono essere inseriti nei contenitori per le raccolte domiciliari, di prossimità o stradali, come mobili e materiali da arredo, cassette, materassi, ; rifiuti ingombranti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.), come frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, computer, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria.	
Tessili e indumenti usati	Abiti e accessori usati; scarpe usate	
R.A.E.E.	Frigoriferi, condizionatori, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, cappe, forni, televisori e schermi a tubo catodico, LCD o plasma, computer e apparecchi informatici, telefoni, apparecchi di illuminazione, pannelli fotovoltaici, lampadine a basso consumo, lampade e led, lampade a neon, lampade fluorescenti	

ALLEGATO 2 – Tabella violazioni e sanzioni

Art. e comma	Inosservanza del presente Regolamento in ordine a modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti	Minimo (Euro)	Massimo (Euro)	Misura ridotta (Euro)
Art. 11 comma 3	Mancato conferimento dei rifiuti al servizio pubblico presso il punto di raccolta più vicino per coloro che risiedono nelle zone non comprese nelle aree servite.	25	500	50
Art. 11, comma 4	Conferimento, al servizio di raccolta, di rifiuti prodotti al di fuori del territorio comunale.	25	500	50
Art. 13 comma 2, Art. 18, commi 5 e 10	Deposito di rifiuti all'esterno dei contenitori per la raccolta domiciliare e per la raccolta stradale posizionati su aree esterne e/o ad uso pubblico, in qualsiasi forma. *	50	500	100
Art. 13, comma 1, lett. b) c)	Spostamento non autorizzato dei contenitori domiciliari, rispetto alla collocazione delimitata da segnaletica.	50	500	100
Art. 14 comma 1	Utilizzo di contenitori per la raccolta domiciliare assegnati ad altre utenze.	50	500	100
Art. 14, comma 2	Danneggiamento dei contenitori per la raccolta domiciliare consegnati in comodato d'uso gratuito.	25	500	50
Art. 14, comma 8	Esposizione dei contenitori per la raccolta domiciliare per le operazioni di svuotamento con modalità tali da costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi.	25	500	50
Art. 14, comma 9	Mancato ritiro nelle aree private dei contenitori per la raccolta domiciliare esposti per le operazioni di svuotamento nei tempi previsti dal Regolamento.	50	500	100
Art. 18, comma 1	Mancata separazione delle frazioni merceologiche per le quali è prevista la raccolta differenziata e il conferimento separato.	75	500	150
Art. 18, comma 1	Conferimento nei contenitori per le frazioni per le quali è prevista la raccolta differenziata di materiali estranei.	75	500	150

Art. 18, comma 3	Mancato utilizzo di sacchi per il conferimento dei rifiuti organici e dei rifiuti indifferenziati dentro gli appositi contenitori.	25	500	50
Art. 18, comma 4	Esposizione dei contenitori per la raccolta domiciliare per le operazioni di svuotamento in giorni diversi da quelli previsti per la raccolta.	75	500	150
Art. 18, comma 5	Conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo.	75	500	150
Art. 18, comma 5	Uso improprio dei contenitori assegnati o utilizzo improprio di contenitori non regolamentari e non rientranti nelle tipologie adottate per l'esecuzione del servizio di raccolta domiciliare.	25	500	50
Art. 18, comma 5	Danneggiamento delle serrature e dei meccanismi di chiusura dei contenitori.	25	500	50
Art. 18, comma 5 Art. 32, comma 7	Danneggiamento dei contenitori e dei cestini stradali.	25	500	50
Art. 18, comma 5 Art. 32, comma 7	Esecuzione di scritte sui contenitori e cestini o l'affissione su di essi di materiali di qualsivoglia natura e dimensione (es. manifesti, targhette adesive).	25	500	50
Art. 18, comma 5	Cernita e rovistamento dei rifiuti nei contenitori posizionati in aree pubbliche o aperte al pubblico.	25	500	50
Art. 18, comma 6	Spostamento dei contenitori stradali dalla sede in cui sono stati collocati dal Gestore del servizio.	50	500	100
Art. 18, comma 9	Per le utenze non domestiche, immissione, nei contenitori, di rifiuti non classificabili come rifiuti urbani ai sensi di quanto previsto dall'art. 183, comma 1, lett. B-ter, punto 2 del Dlgs. 152/2006 (ove il fatto non costituisca reato e non sia sanzionato da leggi, decreti e regolamenti di altra natura).	75	500	150

Art. 19, comma 2	Utilizzo di sacchetti non compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002 per il conferimento dei rifiuti organici.	25	500	50
Art. 22	Per le utenze non domestiche che usufruiscono del servizio di raccolta del cartone, errata modalità di conferimento del rifiuto.	25	500	50
Art. 28, comma 5	Errata modalità di esposizione dei rifiuti ingombranti per i quali si è richiesto il servizio su chiamata (giorno errato, posizionamento che reca intralcio).	50	500	100
Art. 32, comma 7	Conferimento nei cestini stradali (o attrezzature simili) di rifiuti voluminosi.	50	500	100
Art. 34, comma 4	Mancata raccolta separata dei rifiuti sanitari che non rientrano nell'elenco di cui all'Art 34, comma 3 del presente Regolamento.	75	500	150
Art. 36, comma 1	Per i titolari di concessioni, anche temporanee, di suolo pubblico, per l'esercizio di bar, ristoranti, trattorie, alberghi, chioschi, parcheggi auto e simili, mancata pulizia delle aree occupate. *	50	500	100
Art. 36, comma 2	Per i titolari di concessioni, anche temporanee, di suolo pubblico, per l'esercizio di bar, ristoranti, trattorie, alberghi, chioschi, mancata messa a disposizione degli utenti di contenitori per il conferimento differenziato dei rifiuti.	50	500	100
Art. 37	Per gli organizzatori di manifestazioni, mancato conferimento dei rifiuti prodotti durante la manifestazione in modo separato negli appositi contenitori.	75	500	150
Art. 38, comma 4 lett. a) b), Art. 39, comma 2	Per gli esercenti il commercio in forma ambulante nei mercati, mancata differenziazione dei rifiuti prodotti nelle modalità stabilite dal Comune. *	75	500	150

Art. 38, comma 4 lett. c), Art. 39, comma 2	Per gli esercenti il commercio in forma ambulante nei mercati, abbandono sul suolo di rifiuti misti di piccole dimensioni (plastiche, cartacce, grucce..). *	75	500	150
Art. 39, comma 1	Per gli esercenti il commercio in forma itinerante e/o nelle aree di sosta prolungata, abbandono sul suolo di rifiuti (cassette, scarti organici, plastiche, cartacce, grucce..) . *	75	500	150
Art. 40 comma 2	Abbandono di rifiuti di piccole e piccolissime dimensioni (eccetto mozziconi di prodotti da fumo) sul suolo, nelle caditoie e negli scarichi (bucce, pezzi di carta, barattoli, bottiglie e simili, scontrini e pezzi di carta, fazzoletti di carta, gomme da masticare) *	30	150	50
Art. 40, comma 2	Abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle caditoie e negli scarichi *	60	300	100
Art. 45, comma 2	Abbandono di rifiuti sul suolo pubblico (inclusi ingombranti come definiti all'art. 28 comma 1). ** <i>Il fatto costituisce reato, sanzionato ai sensi art. 255, comma 1, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.</i>	1.000	10.000	(Ammenda)

(*) Sanzione accessoria: obbligo di rimozione dei rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi.

(**) Trattandosi di ipotesi di reato dovranno applicarsi le norme previste per i reati ambientali dall'art. 318-ter del Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)